



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA




Agenzia regionale del lavoro

PROGRAMMA ANTICRISI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**Le Azioni e i Progetti regionali in materia di lavoro
per fronteggiare la crisi occupazionale**

Aggiornamento del 31 dicembre 2009



Il presente aggiornamento riguarda esclusivamente la parte relativa alle azioni e ai progetti direttamente operativi, rimanendo immutate le altre parti della versione precedente del Programma anticrisi del 9 novembre 2009.

INDICE DEL DOCUMENTO

Le novità della Legge finanziaria nazionale 2010 non già inserite nelle Azioni e nei Progetti del Programma regionale anticrisi, o già contemplate dallo stesso ma qui segnalate con maggiore evidenza		6
LE AZIONI E I PROGETTI		11
AZIONE 1	Sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali	12
Progetti	1 - Sostegno al reddito tramite gli ammortizzatori in deroga	12
	2 - Sostegno al reddito dei lavoratori somministrati	16
	3 - Sostegno al reddito dei lavoratori parasubordinati	18
	4 - Integrazione del reddito tramite il lavoro accessorio	22
	5 - Accesso al credito dei lavoratori in CIGS e di lavoratori precari	24
	6 - Anticipazione della CIGO e della CIGS da parte delle banche di credito cooperativo	26
	7 - Borse di studio per i figli dei lavoratori coinvolti dalle situazioni di crisi occupazionale e per gli studenti provenienti dai territori colpiti dal terremoto dell'Abruzzo	28
	8 - Contributi in conto capitale per la copertura degli interessi di mora maturati e non pagati sui mutui casa dei lavoratori coinvolti nelle crisi	30
AZIONE 2	Interventi di formazione continua rivolti al potenziamento dell'occupabilità dei lavoratori sospesi o licenziati	31
Progetti	1 - Formazione dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga	31
	2 - Formazione dei lavoratori somministrati	32
	3 - Formazione dei lavoratori parasubordinati	33
	4 - Formazione aziendale ex DL 78/2009	34
	5 - Formazione imprenditoriale e assistenza tecnica per la creazione di nuova impresa in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti nella crisi occupazionale (riavvio del progetto «Imprenderò»)	35
	6 - Progetto sperimentale di informazione alla sicurezza	38
	7 - Piano d'azione per il ricollocamento lavorativo dei disoccupati (PPO 2009 – Linea d'intervento numero 17)	39
AZIONE 3	Interventi di rafforzamento dei Servizi per il lavoro attraverso il Masterplan 2007-2013 e il consolidamento dei servizi privati	41
Progetti	1 - Masterplan dei Servizi per il lavoro 2007-2013	41
	2 - Rafforzamento dei Servizi per il lavoro attraverso l'accreditamento di soggetti privati	42

AZIONE 4	Incentivi all'occupazione e incentivi all'assunzione e alla stabilizzazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio occupazionale o coinvolti in situazioni di crisi, di giovani laureati e diplomati in materie tecniche e scientifiche nonché per l'avvio di lavoro autonomo e imprenditoriale	43
Progetti	1 - Incentivi alle assunzioni, alle stabilizzazioni e al lavoro autonomo e imprenditoriale di lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale di cui agli artt. da 30 a 33 della L.r. 18/2005	43
	2 - Incentivi alle assunzioni e al lavoro autonomo e imprenditoriale di lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionale (art. 48 della L.r. 18/2005)	47
	3 - Incentivi alle assunzioni di giovani con diplomi e lauree in discipline tecniche e scientifiche	51
	4 - Incentivi nazionali alle imprese per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga	53
	5 - Anticipazione in un'unica soluzione dell'indennità di sostegno al reddito per avviare una attività di lavoro autonomo e imprenditoriale	54
	6 - Sostegno alla creazione di imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi (intervento ex Legge Marcora)	56
	7 - Agevolazioni contributive a favore delle imprese che assumono personale dirigenziale privo di occupazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.r. 266/1997 («Interventi urgenti per l'economia»)	59
	8 - Incentivi per l'assunzione di soggetti disabili	61
AZIONE 5	Tirocini formativi e lavori socialmente utili	64
Progetti	1 - Lavori socialmente utili promossi dagli enti pubblici che coinvolgono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali	64
	2 - Sostegno al reddito di lavoratori CIGS impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni dell'Abruzzo terremotato	66
	3 - Tirocini formativi	67
AZIONE 6	Progetti «Welfare to Work» e «Arco»	68
Progetti	1 - Progetto «Welfare to Work»	68
	2 - Progetto «Arco»	70
AZIONE 7	Azioni per la conciliazione e le pari opportunità	72
Progetti	1 - Servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei familiari sono presenti minori, anziani o disabili	72

Progetti	2 - Azioni volte all'incremento delle opportunità di qualificazione e riqualificazione delle donne	74
	3 - Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari	75
	4 - Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari in favore di professionisti tramite la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.r. 13/2004	77
AZIONE 8	Contratti di solidarietà	78
Progetti	1 - Incentivi a sostegno dei contratti di solidarietà difensivi	78
AZIONE 9	Situazioni di grave difficoltà occupazionale	80
Progetti	1 - Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale	80
	Quadro riassuntivo dei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale	82

PREMESSA

Si riportano di seguito le principali novità in materia di lavoro contemplate dalla Legge finanziaria nazionale 2010 che, ove abbiano interessate le Azioni e i Progetti del Programma regionale anticrisi, hanno costituito aggiornamento del medesimo.

LEGGE FINANZIARIA 2010, ARTICOLO 2, COMMA 121

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali

In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

LEGGE FINANZIARIA 2010, ARTICOLO 2, COMMI 122, 123

Contribuzione figurativa integrativa

In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente paragrafo. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione.

LEGGE FINANZIARIA 2010, ARTICOLO 2, COMMI 124, 125

Assunzione di beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 50 anni di età

In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939,

n. 636, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Il beneficio di cui al paragrafo precedente è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione.

Articolo 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223: *«I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4».*

Articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223: *«Per ciascun lavoratore iscritto alle liste di mobilità assunto a tempo indeterminato la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni».*

LEGGE FINANZIARIA 2010, ARTICOLO 2, COMMA 126

Proroga dei trattamenti di mobilità e cassa integrazione

Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».

Articolo 19, comma 10-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2: *«Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».*

Articolo 19, comma 11, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2: *«In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione».*

Articolo 19, comma 13, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2: *«Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».*

Articolo 19, comma 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2: *«All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione».*

Articolo 19, comma 15, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2: *«Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui*

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione».

Articolo 19, comma 16, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Per l'anno 2009, il Ministero del Lavoro assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione».

LEGGE FINANZIARIA 2010, ARTICOLO 2, COMMA 127

Lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato

L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

Articolo 19, comma 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».

LEGGE FINANZIARIA 2010, ARTICOLO 2, COMMI 128, 129

Trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 (...), il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati

esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della Legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

LEGGE FINANZIARIA 2010, ARTICOLO 2, COMMI 132, 133, 134, 135, 136, 137

Modifiche al contratto di somministrazione

I presenti commi apportano modifiche al contratto di somministrazione, fra cui le principali sono le seguenti.

- 1) Dopo il comma 5, dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma 5-bis:
«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della Legge n. 223 del 1991».
- 2) Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso:
 - a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
 - b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
 - c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Tali incentivi possono essere riconosciuti anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

La gestione di tali misure è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro.

Articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: «Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e la manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».

Articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: «La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

AZIONI E PROGETTI

DEL PROGRAMMA REGIONALE

ANTICRISI

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 1

Sostegno al reddito tramite gli ammortizzatori in deroga

PREMESSA

Gli ammortizzatori sociali sono misure di garanzia del salario previste da specifiche norme di legge (trattamento di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale) a favore di lavoratori che sono temporaneamente sospesi dal lavoro o che hanno perso il posto di lavoro. Sono in deroga gli ammortizzatori concessi in via straordinaria a lavoratori che non potrebbero percepirli secondo la legislazione ordinaria. La deroga è quindi l'ampliamento delle categorie di lavoratori che possono usufruire delle tutele e viene definita e gestita a livello regionale attraverso specifici accordi riconosciuti successivamente a livello ministeriale.

L'iter per l'autorizzazione alla deroga è costituito da tre fasi:

- 1) intesa istituzionale territoriale che viene sottoscritta dalla Regione, dalle associazioni imprenditoriali e dalle associazioni sindacali;
- 2) accordo governativo che recepisce tale intesa, sottoscritto dal Ministero del Lavoro, dalla Regione e dalle parti sociali;
- 3) emanazione di un decreto interministeriale fra il Ministero del Lavoro e quello dell'Economia e delle Finanze.

LA NUOVA INTESA TERRITORIALE

In data 11 dicembre 2009 è stata sottoscritta un'intesa tra l'Amministrazione regionale e le parti sociali che ha disciplinato la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2010. L'efficacia di tale intesa, che prevede una sostanziale continuità rispetto a quanto attuato nel 2009, è stata subordinata, su indicazione del Ministero del Lavoro, all'emanazione della normativa nazionale in materia di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2010. Le deroghe prevedono la concessione del trattamento di integrazione salariale per periodi, anche non continuativi, di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro verticale o orizzontale che abbiano avuto inizio tra il primo gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 per un massimo di 1.038 ore totali per ciascun lavoratore, o per un massimo di 699 ore totali in caso di lavoratori part-time fino a 20 ore lavorative settimanali (*vedi punto 10 dell'accordo regionale del giorno 11 dicembre 2009*).

La documentazione regionale relativa agli ammortizzatori in deroga, nonché le informazioni relative alla loro applicazione, sono disponibili all'indirizzo web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA35/>

INDICAZIONI PER LE IMPRESE PER ACCEDERE ALLA CIG IN DEROGA

Per accedere alla CIG in deroga il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo sindacale presso gli enti bilaterali (per i settori in cui questi siano operativi) o, in caso contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali (con l'eventuale assistenza dell'associazione datoriale di riferimento).

L'accordo deve riguardare le modalità di sospensione dei lavoratori e deve essere presentato entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro alla Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca (Servizio lavoro) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente alle domande per ottenere il trattamento e alle dichiarazioni di immediata disponibilità a un percorso di politica attiva del lavoro sottoscritte da ciascuno dei lavoratori interessati. Nello stesso termine, il datore di lavoro deve presentare istanza all'INPS provinciale con allegato l'accordo sindacale.

Ciascuna impresa può sottoscrivere un numero massimo di otto accordi di CIG in deroga, fermo restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore e tenuto conto dei limiti previsti per ciascuna sospensione o riduzione di orario (*vedi punto 15 dell'accordo regionale del giorno 11 dicembre 2009*).

È prevista, in via eccezionale, l'erogazione di un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGS) per un periodo non superiore a quattro mesi a favore di lavoratori sospesi entro il 31 dicembre 2009 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) e sia straordinaria (CIGS), non possono più ricorrervi, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIGS. La presentazione della domanda alla Regione e all'INPS avviene con le stesse modalità e termini di cui sopra.

Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati i quali abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato

Regole particolari sono stabilite per la corresponsione della CIG agli apprendisti che non possano beneficiare del trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008, convertito con Legge 2/2009 (o l'abbiano esaurito), ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori somministrati.

La modulistica relativa all'intervento è disponibile all'indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA35/modulistica/>

Per la presentazione della domanda si consiglia anche l'accesso all'indirizzo:

<http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp?TextSearch=cigs+deroga&lingua=i&lang=i&intra=&cf=&cerca=cerca>

Ai soli fini procedurali, può risultare utile la lettura del messaggio dell'Inps del 15 giugno 2009:

http://www.guidaallavoro.ilsole24ore.com/redazione/pescara/articoli/numero_2009_06_09/Cig_Deroga_Gremigni_GL_26.pdf

INDICAZIONI PER I LAVORATORI PER ACCEDERE ALLA MOBILITÀ IN DEROGA

Il lavoratore ha diritto all'indennità prevista per gli ammortizzatori in deroga quando:

- 1) ha perso il posto di lavoro tra il primo gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 per un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, o si è dimesso per giusta causa;
- 2) ha, presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il posto di lavoro dal quale si è dimesso, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995) a favore del lavoratore medesimo, il quale abbia conseguito come collaboratore coordinato e continuativo in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro, complessivamente riferito a dette mensilità;
- 3) ha rilasciato al centro per l'impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o a un percorso di politica attiva del lavoro.

La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'INPS provinciale competente per territorio, anche per il tramite dei patronati, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di disponibilità rilasciata al centro per l'impiego in cui è domiciliato il lavoratore;
- 2) copia del contratto di lavoro individuale;
- 3) lettera di licenziamento o, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza.

Particolari norme riguardano i lavoratori del settore delle spedizioni e quelli del settore autotrasporto: solo per questi la documentazione necessaria e sufficiente per l'ottenimento del beneficio è l'iscrizione alla lista di mobilità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori aventi diritto (compresi i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto) devono presentare la domanda di mobilità in deroga entro 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'indennità di mobilità in deroga è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore. L'indennità di mobilità in deroga è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

L'indennità di mobilità in deroga si interrompe quando l'interessato:

- 1) viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
- 2) raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o di pensione anticipata o di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza avere optato per l'indennità di mobilità;
- 3) trova un'occupazione di tipo autonomo, compresi i contratti di lavoro a progetto;
- 4) nel caso sia iscritto in mobilità, decada dalla stessa.

DURATA DEGLI INTERVENTI DI MOBILITÀ IN DEROGA

Ai lavoratori subordinati licenziati tra il primo gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 privi di sostegno al reddito è erogato un trattamento di mobilità in deroga per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Ai lavoratori licenziati tra il primo gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 da imprese del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto sono erogati 12 mesi di mobilità in deroga.

Ai lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto che al 31 dicembre 2009 avevano in corso trattamenti di mobilità in deroga sono concessi i seguenti periodi di proroga:

- 1) 12 mesi per i lavoratori che alla data del primo gennaio 2010 hanno un'età anagrafica pari o superiore ai 50 anni;
- 2) 12 mesi per i lavoratori che alla data del primo gennaio 2010 hanno percepito un periodo non superiore a 18 mesi di mobilità in deroga;
- 3) 12 mesi alle lavoratrici;
- 4) 8 mesi in tutti gli altri casi.

I PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria ed è condizione necessaria all'erogazione della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga. Con riferimento alla CIG in deroga, la partecipazione deve avvenire all'interno del periodo di sospensione. La mancata partecipazione alla formazione comporta la decadenza del diritto a percepire il sostegno al reddito.

Ciascun lavoratore per il quale la partecipazione a percorsi di politica attiva è obbligatoria deve recarsi entro 3 giorni lavorativi dall'inizio della propria sospensione presso uno degli enti di formazione attuatori dell'offerta formativa portando con sé copia della dichiarazione di disponibilità sottoscritta e copia del verbale di accordo sindacale con allegata la programmazione delle sospensioni.

Progetto	Sostegno al reddito tramite gli ammortizzatori in deroga			
Beneficiari	Pmi, lavoratori in CIG e mobilità o licenziati			
Attuatori	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it	040 3775141
	Inps regionale			
	Agenzia Regionale del Lavoro			
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 2

Sostegno al reddito dei lavoratori somministrati

PREMESSA

L'accordo per il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati, sottoscritto lo scorso 13 maggio 2009 tra il Ministero del Lavoro, CGIL, CISL e UIL, prevede la costituzione di un fondo di 40 milioni di euro per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione coinvolti nei processi di crisi e privi dei requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali. Per l'uso delle risorse nel 2010, è in via di definizione un nuovo accordo a livello nazionale.

Nell'accordo del 13 maggio 2009 si prevede un sostegno al reddito di 1.300 euro per i lavoratori disoccupati a seguito di fenomeni di crisi e l'attribuzione di un voucher formativo di 700 euro.

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO, DOMANDE E PRESTAZIONI

Sono beneficiari dell'intervento i lavoratori somministrati che, a partire dal primo gennaio 2008, abbiano maturato un'anzianità di lavoro di almeno 78 giornate, siano disoccupati da almeno 45 giorni e non risultino destinatari di alcun intervento pubblico.

È previsto altresì che i lavoratori somministrati, in caso di sospensione dal lavoro, possano beneficiare del trattamento di CIG in deroga fino a un massimo di quattro mesi. In questo caso la domanda spetta all'agenzia coinvolta che allega il verbale di sospensione dell'impresa utilizzatrice, qualora abbiano un anno di anzianità lavorativa.

La domanda deve essere presentata dall'interessato alle agenzie di lavoro con l'autocertificazione di non essere destinatario di altro trattamento a sostegno del reddito e di essere in possesso degli specifici requisiti richiesti. In caso di eccedenza di domande pervenute, sarà data priorità alle domande presentate da lavoratori con più di 40 anni di età o con figli a carico.

La prestazione consiste nella liquidazione di un'indennità una tantum di 1.300 euro, al lordo delle ritenute di legge, da erogare sulla base degli elenchi nominativi che Italia Lavoro Spa trasmetterà, mensilmente, alla Direzione centrale INPS, la quale provvederà a inviarli alle sedi periferiche competenti per il pagamento.

Una descrizione di tale tipologia contrattuale è disponibile alla pagina:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/disciplina/somministrazionedilavoro.htm>

Sul contratto di somministrazione si tenga conto anche delle novità introdotte dalla Legge finanziaria nazionale 2010, riportate in sintesi nella prima parte di questo documento, e si veda la circolare Inps n. 100 del 7 agosto 2009, al seguente indirizzo web:

<http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20100%20del%2007-08-2009.htm>

L'ACCORDO NAZIONALE

L'accordo nazionale, riprendendo i contenuti presenti nel contratto collettivo dei lavoratori somministrati firmato il 24 luglio 2008, prevede inoltre:

- 1) il rafforzamento delle attività formative in tema di salute e sicurezza;
- 2) l'erogazione di un assegno pari a 700 euro per il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati da almeno sei mesi;
- 3) un secondo assegno di 1.400 euro in caso di gravidanza in favore delle lavoratrici che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco di 180 giorni;
- 4) un sostegno per le spese relative agli asili nido (quantificabili in 80 euro mensili);
- 5) l'istituzione di un fondo di previdenza integrativa specifico per i lavoratori somministrati che copra i periodi di non lavoro tra le missioni;
- 6) il rimborso delle spese sanitarie anche per i famigliari a carico (prima era del 60% e solo per il lavoratore);
- 7) rimborsi per cure odontoiatriche;
- 8) contributi per favorire la mobilità territoriale.

La gestione dell'intervento è affidata alla rete delle agenzie di lavoro somministrato e agli uffici dell'INPS che provvedono all'erogazione delle risorse.

Per una sintesi dei più rilevanti contenuti dell'accordo si veda l'indirizzo web:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/07/lavoro-interinale-contratto.shtml?uuid=f10b6e66-5b21-11dd-a133-adf41bf75dd4&DocRulesView=Libero#>

In data 9 ottobre 2009 è stato firmato un nuovo accordo fra le Associazioni datoriali Assolavoro e Alleanza lavoro, CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali del settore della somministrazione (Alai Cisl, Nidil e Uil Cpo), nel quale viene stabilito che «tutte le disposizioni del CCNL 24 luglio 2008 (...) troveranno piena e integrale applicazione per le agenzie aderenti ad Alleanza Lavoro a far data dal primo gennaio 2010». Il testo dell'accordo è disponibile al seguente sito web:

<http://www.uil.it/cpo/Cpo-contr-unico.pdf>

Con riferimento al Friuli Venezia Giulia, i lavoratori somministrati coinvolti nelle situazioni di crisi potranno fare riferimento anche agli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali e quindi scegliere tra le due tipologie d'intervento (regionale o nazionale) sulla base della convenienza economica, dell'anzianità di servizio, della tipologia di sospensione o licenziamento (*vedi Azione 1_Sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali - Progetto 1_Sostegno al reddito tramite gli ammortizzatori in deroga*).

Progetto	Sostegno al reddito dei lavoratori somministrati			
Beneficiari	Lavoratori somministrati			
Attuatori	Agenzie di lavoro somministrato			
	Inps regionale	Giovanna Puzzi	giovanna.puzzi@inps.it	040 3782551
Responsabile	Inps regionale	Rocco Lauria	rocco.lauria@inps.it	

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 3

Sostegno al reddito dei lavoratori parasubordinati

PREMESSA

L'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, convertito in Legge 2/2009, ha disciplinato un istituto volto a garantire - in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e «nei soli casi di fine lavoro» - una tutela, nelle forme di un'erogazione una tantum commisurata al reddito dell'anno precedente, a favore dei collaboratori a progetto operanti in regime di monocommittenza iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cioè i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo).

Le modalità di accesso al beneficio sono definite nella circolare dell'INPS n. 74 del 26 maggio 2009:
<http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2074%20del%2026-05-2009.html>

Ne sono destinatari i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota del 24,72% nel 2008 e del 25,72% nel 2009), che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.

CONDIZIONI DI ACCESSO

Le condizioni di accesso a tale misura nazionale sono classificabili in due categorie: quelle relative all'anno di riferimento, cioè all'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro a progetto (il primo a essere preso in considerazione è il 2009) e quelle relative all'anno precedente a quello di riferimento (il primo a essere preso in considerazione è il 2008).

La prima categoria richiede:

- 1) che i collaboratori a progetto stessero svolgendo – con riguardo «all'ultimo rapporto di lavoro, quello per cui si è verificato l'evento fine lavoro», la propria attività esclusivamente per un unico committente;
- 2) che siano state accreditate presso la gestione separata INPS un numero di mensilità non inferiore a tre.

La seconda categoria richiede:

- 1) che i collaboratori a progetto abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito (da lavoro derivante dalle sole prestazioni per le quali sia prevista l'iscrizione alla gestione separata) superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a un minimale di reddito che per il 2008 ammonta a 13.819 euro, e che a loro favore risultino accreditate presso la gestione separata INPS un numero di mensilità non inferiore a tre;
- 2) che «non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata» INPS.

Quanto all'ammontare della prestazione, all'esito delle modifiche introdotte dal comma 8 dell'articolo 7 ter del decreto legge 5/2009, essa ammonta per il 2009 al 20% del reddito da lavoro, derivante dalle sole prestazioni per le quali sia prevista l'iscrizione alla gestione separata, percepito nell'anno 2008.

LE MODIFICHE DELLA LEGGE FINANZIARIA NAZIONALE

In sede di Legge finanziaria nazionale 2010 è stata disposta una revisione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008. Premesso che resteranno fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento nazionale vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto a tale data, le nuove condizioni di accesso al trattamento sono le seguenti:

- 1) in merito all'anno di riferimento, cioè all'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro a progetto (il primo a essere preso in considerazione dalla nuova normativa è il 2010):
 - operare in regime di monocommittenza;
 - avere accreditate presso la gestione separata INPS un numero di mensilità non inferiore a uno;
 - risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- 2) in merito all'anno precedente a quello di riferimento (il primo a essere preso in considerazione dalla nuova normativa è il 2009):
 - avere accreditate presso la gestione separata INPS un numero di mensilità non inferiore a tre.

La Legge finanziaria nazionale precisa che «*in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, (..) nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, (..) è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore ai 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (..) con l'esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore ai 20.000 euro e non inferiore ai 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.*».

L'Amministrazione regionale ha condiviso la necessità di prevedere un intervento a favore dei collaboratori a progetto per le ipotesi di fine lavoro. In tale senso, l'articolo 22 della Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, e il regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 dicembre 2009, n. 0343/Pres, hanno previsto due tipologie di intervento:

- 1) un intervento integrativo rispetto a quello nazionale per i collaboratori a progetto monocommittenti (l'intervento regionale integra quello nazionale fino a un ammontare complessivo - sommati i due interventi - pari al 30% del reddito da gestione separata del 2008);
- 2) un intervento autonomo per i collaboratori a progetto pluricommittenti (l'intervento regionale ha un ammontare pari al 30% del reddito da gestione separata del 2008) a condizione che l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto (con riferimento alla cessazione dei quali viene presentata la domanda) sia pari almeno al 30% del reddito da gestione separata del 2008.

LA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

In sede di Legge finanziaria regionale 2010 è stata approvata una modifica all'articolo 22 della Legge regionale 11/2009 che recepisce le modifiche introdotte all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008.

All'inizio del 2010 l'Amministrazione regionale provvederà a emanare un nuovo regolamento per disciplinare il trattamento a favore dei collaboratori a progetto per le ipotesi di fine lavoro verificatesi a decorrere dal primo gennaio 2010.

LA DOMANDA DI TRATTAMENTO REGIONALE CON RIFERIMENTO AI CASI DI FINE LAVORO VERIFICATISI NEL 2009

A decorrere dal primo gennaio 2010 (data di entrata in vigore del regolamento regionale emanato con DPRReg del 7 dicembre 2009) è possibile presentare alla sede INPS territorialmente competente la domanda di trattamento regionale con riferimento ai casi di fine lavoro verificatisi nel 2009.

Per quanto riguarda il trattamento regionale integrativo (per i collaboratori a progetto monocommittenti):

- 1) qualora sia già stata presentata la domanda per il trattamento nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, l'integrazione regionale è concessa d'ufficio;
- 2) per i soggetti che, anteriormente al primo gennaio 2010, siano decaduti dalla possibilità di richiedere il trattamento nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 a causa della mancata tempestiva presentazione della domanda, il trattamento regionale può essere richiesto entro novanta giorni dal primo gennaio 2010.

Per quanto riguarda il trattamento regionale autonomo (per i collaboratori a progetto pluricommittenti):

- 1) il trattamento regionale può essere richiesto entro novanta giorni dal primo gennaio 2010;

- 2) qualora sia già stata presentata la domanda per il trattamento nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 e l'INPS non possa accoglierla per la mancanza della condizione della monocommitenza, la domanda di trattamento nazionale si considera validamente proposta ai fini del trattamento regionale.

Il decreto legge 185/2008 è disponibile alla pagina web:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm#decreto>

La domanda di trattamento regionale viene effettuata tramite la modulistica presente alla pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA35/modulistica/>

Progetto	Sostegno al reddito dei lavoratori parasubordinati			
Beneficiari	Lavoratori a progetto che hanno perso il lavoro			
Attuatori	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it	040 3775146
	Inps regionale			
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 4

Integrazione del reddito tramite il lavoro accessorio

PREMESSA

I beneficiari delle garanzie previste dagli ammortizzatori sociali possono integrare il proprio reddito con il lavoro accessorio con una prestazione lavorativa che viene ricompensata attraverso il sistema dei «buoni» (o «voucher») emessi dall'INPS e riscuotibili presso gli uffici postali. L'intervento fa riferimento all'articolo 7-ter, comma 12, lettera e), della Legge 33/2009, che ha modificato l'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 sul lavoro accessorio, prevedendo che «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

LE NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA NAZIONALE

La Legge finanziaria nazionale ha prorogato l'intervento anche per l'anno in corso e ha esteso la disciplina agli enti locali, precisando che *«in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»*. Viene inoltre specificato che fra i settori produttivi interessati sono compresi gli enti locali: *«Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico (...) è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno»*.

L'INPS ha invitato le sedi competenti a procedere alla distribuzione dei buoni lavoro per l'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione o in mobilità anche nei casi in cui – avendo il prestatore raggiunto la soglia dei 3.000 euro nell'anno 2009 – la prestazione sia prevista nei primi mesi del 2010.

LE LINEE GUIDA DELLA DISCIPLINA

Sul lavoro accessorio, l'INPS ha emanato le circolari 75/2009 e 88/2009, visibili ai seguenti siti:

<http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2075%20del%2026-5-2009.htm>

<http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2009-07-2009.htm>

Le circolari INPS forniscono le seguenti indicazioni:

- 1) i destinatari sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili;
- 2) per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l'integrazione salariale o l'altra prestazione a sostegno del reddito, per l'intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta;
- 3) nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l'istituto della sospensione dell'indennità di cui all'art. 8, comma 7, della Legge n. 223/1991. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all'Istituto;
- 4) laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro per anno solare, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

La gestione degli interventi è affidata agli uffici dell'INPS. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali è possibile consultare l'apposita pagina all'indirizzo web:

<http://www.inps.it/home/default.asp?slD=%3B0%3B&lastMenu=5224&iMenu=1&iNodo=5224&Item=5304>

Progetto	Integrazione del reddito tramite il lavoro accessorio		
Beneficiari	Lavoratori coinvolti nelle crisi percettori di sostegno al reddito		
Attuatori	Inps regionale	Amerigo Ovan	amerigo.ovan@inps.it 335 1913042
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca		
	Imprese		
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Rocco Lauria	rocco.lauria@inps.it
	Inps regionale		

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 5

Accesso al credito di lavoratori in CIGS e di lavoratori precari

PREMESSA

Il Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari è stato istituito dall'articolo 64 della Legge regionale 18/2005 ed è divenuto operativo nel corso del 2006 con la DGR numero 2635 del 7 novembre 2006.

La normativa prevede:

- 1) l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari allo scopo di superare situazioni temporanee di disagio o di limitare le conseguenze negative derivanti da una condizione lavorativa instabile;
- 2) un intervento in favore dei lavoratori in CIGS in attesa dell'erogazione del relativo trattamento, anche allo scopo di fronteggiare l'insorgenza di difficoltà economiche.

BENEFICI

Il beneficio consiste nel rilascio da parte del Mediocredito FVG di una fideiussione a fronte di un finanziamento concesso da una banca convenzionata con lo stesso per una durata tra i 24 e i 60 mesi e per un importo massimo del 90% del finanziamento riferita al solo debito in linea capitale. I finanziamenti possono essere finalizzati in alternativa:

- 1) all'acquisto di beni di consumo durevoli. L'importo della garanzia che può essere concessa per tale tipologia di finanziamento varia da un minimo di 4.950 euro a un massimo di 15.030 euro. Per bene di consumo durevole si intende qualsiasi bene mobile che possa essere utilizzato più volte e del costo unitario minimo di 300 euro. Nella nozione di beni di consumo durevoli rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche usati. L'acquisto deve avvenire in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento bancario. La documentazione comprovante l'acquisto deve essere conservata per un periodo di due anni dalla data di erogazione del finanziamento stesso;
- 2) al credito al consumo non avente a oggetto l'acquisto di determinati beni. L'importo della garanzia che può essere concessa per tale tipologia di finanziamento varia da un minimo di 990 euro ad un massimo di 3.060 euro.

- 3) all'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. L'importo della garanzia che può essere concessa per tale tipologia di finanziamento ammonta al massimo a 3.060 euro. Non è previsto un importo minimo.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda d'intervento del Fondo le persone maggiorenni, residenti in Friuli Venezia Giulia, che non esercitano attività d'impresa. Per le tipologie di finanziamento di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo, i potenziali beneficiari devono:

- 1) alla data di presentazione della domanda essere impiegati esclusivamente con uno o più dei seguenti contratti:
 - a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;
 - b) contratto di lavoro intermittente;
 - c) contratto di inserimento;
 - d) contratto di lavoro a progetto;
 - e) collaborazione coordinata e continuativa nelle ipotesi in cui è ancora stipulabile;
 - f) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- 2) aver prestato per almeno 12 dei 24 mesi precedenti alla data della presentazione della domanda attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
- 3) aver conseguito un reddito complessivo non superiore ai 24.000 euro.

Per la tipologia di finanziamento di cui al punto 3 del paragrafo sui benefici, i soggetti devono essere stati sospesi dal lavoro da un'impresa che abbia iniziato il procedimento per la concessione o per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (alla domanda di garanzia è necessario allegare una dichiarazione del datore di lavoro a tale riguardo).

La domanda di intervento del Fondo è presentata dagli interessati direttamente a una delle banche convenzionate, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento. La banca convenzionata trasmette la domanda di garanzia a Mediocredito FVG che, in presenza dei requisiti richiesti, concede la garanzia.

Di seguito si fornisce l'indirizzo web dove è disponibile l'elenco delle banche convenzionate con l'evidenza dei tassi annui effettivi massimi (TAEG) praticati sui finanziamenti garantiti dal Fondo stipulati nel mese di ottobre 2009:

<http://www.mediocredito.fvg.it/tassoPrecari.shtml>

Progetto	Accesso al credito di lavoratori in CIGS e precari			
Beneficiari	Lavoratori precari o posti in CIGS			
Attuatori	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it	040 3775141
	Mediocredito			
	Banche convenzionate			
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133
	Mediocredito	Narciso Gaspardo	narciso.gaspardo@mediocredito.fvg.it	0432 245511

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 6

Anticipazione della CIGO e della CIGS da parte delle banche di credito cooperativo

PREMESSA

Il progetto è stato promosso dalle banche di credito cooperativo regionali. Esso è stato realizzato attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il sistema delle BCC, la Regione e i rappresentanti della concertazione siglato il 28 aprile 2009. In sostanza il protocollo prevede l'attivazione di un servizio di anticipazione a costo zero e senza oneri per i beneficiari del trattamento di cassa integrazione ordinaria per un importo massimo di 10 milioni di euro complessivi. I finanziamenti individuali saranno erogati a richiesta dei singoli lavoratori nel caso in cui il datore dei lavoro non sia in grado di anticipare quando dovuto dall'INPS.

IL RINNOVO DEL PROTOCOLLO

In data 22 dicembre 2009, l'intesa fra la Regione e la Federazione regionale delle BCC è stata rinnovata fino al 30 giugno 2006. L'accordo dispone che, oltre al «Finanziamento per anticipo del trattamento di CIGO», le BCC possano provvedere anche al «Finanziamento per anticipo del trattamento di CIGS» (cassa integrazione straordinaria).

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

L'impresa consegna una lettera al lavoratore in cui si dichiara la messa in cassa integrazione e l'impossibilità di anticipare la cassa. Il lavoratore con la stessa lettera può presentarsi presso uno degli sportelli BCC presenti sul territorio regionale per la concessione dell'anticipazione.

La banca interessata provvede, a richiesta del lavoratore, ad aprire un conto corrente in suo favore e a erogare il finanziamento. L'INPS provvederà a rimborsare la banca.

Le BCC del Friuli Venezia Giulia cui richiedere informazioni sono le seguenti (dagli indirizzi web si può risalire alle sedi e ai rispettivi recapiti):

Basiliano

http://www.bccbasiliano.it/template/default.asp?i_menuID=10025

Bassa Friulana

<http://www.bccbassafriulana.it/home/home.asp>

Carnia e Gemonese

http://www.bcccarnia.it/template/default.asp?i_menuID=7994

Carso

<http://www.zkb.it/it/banca/filiali.html>

Doberdò e Savogna

http://www.bccdos.it/template/default.asp?i_menuID=20061

Fiumicello e Aiello

http://www.bccfiumicello.it/template/default.asp?i_menuID=7738

Friuli Centrale

http://www.bccfc.it/template/default.asp?i_menuID=7745

Manzano

<http://www.bancamanzano.it/banca/le-filiali.html>

Pordenonese

http://www.bccpn.it/template/default.asp?i_menuID=19469

San Giorgio e Meduno

http://www.bccsgm.it/template/default.asp?i_menuID=12368

Staranzano

http://www.bancastaranzano.it/template/default.asp?i_menuID=8183

Turriaco

http://www.bccturriaco.it/template/default.asp?i_menuID=12533

Udine

http://www.bancadiudine.it/template/default.asp?i_menuID=21405

Villesse

http://www.bccvillesse.it/template/default.asp?i_menuID=7092

CRA Lucinico Farra e Capriva

http://www.cralucinico.it/template/default.asp?i_menuID=8185

Credifriuli

http://www.credifriuli.it/template/default.asp?i_menuID=8631

La Federazione delle banche di credito cooperativo fornirà periodicamente all’Agenzia Regionale del Lavoro i dati sull’attività svolta e sulle caratteristiche socio professionali dei lavoratori beneficiari degli interventi.

Progetto	Anticipazione della CIGO e della CIGS da parte delle banche di credito cooperativo			
Beneficiari	Lavoratori in Cassa integrazione ordinaria o straordinaria			
Attuatori	Banche di credito cooperativo			
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it	040 3775141
Responsabile	Federazione regionale BCC	Giorgio Candusso	giorgio.candusso@fvg.bcc.it	0432 599911
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 7

Borse di studio per i figli dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionale e per gli studenti provenienti dai territori colpiti dal terremoto dell'Abruzzo

PREMESSA

Il progetto trova collocazione giuridica nella L.r. 12/2005 dove, al Capo IV, l'art. 36, titolato «Sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà» prevede che gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario «possono concedere sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla presente legge per gravi motivazioni», stabilendo, al comma 2, che «l'importo dei sussidi non può essere superiore a quello stabilito per le borse di studio».

Per una lettura della norma si rimanda all'indirizzo web:

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=12&ID=cap4&lista=1&fx>

L'INTERVENTO

In applicazione di tale norma è intervenuta la delibera della Giunta regionale 1097/2009, disponendo che gli studenti che, nell'anno accademico 2009/2010, si trovassero ad affrontare un disagio economico perché uno o entrambi i genitori o le persone alle quali sono a carico sono o saranno in cassa integrazione o in mobilità potranno presentare domanda di sussidio straordinario.

L'importo massimo dell'aiuto non potrà essere in ogni caso superiore a quello fissato per l'assegno di studio. Infine, per gli studenti figli o a carico di persone cassaintegrate o in mobilità a partire dal 2008, in possesso anche dei requisiti di merito, i bandi per l'accesso alle borse di studio conterranno una previsione che consentirà di autocertificare i requisiti di reddito a partire dal momento in cui è sopraggiunta la nuova situazione economica.

Sempre su questa linea si inserisce l'intervento in favore degli studenti abruzzesi colpiti dal terremoto dell'aprile 2009. Anche loro potranno accedere al sussidio straordinario nella misura non superiore a quella prevista per le borse di studio.

In attuazione della delibera regionale, gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario sono intervenuti con i loro adempimenti attuativi (leggibili ai seguenti indirizzi web):

Erdisu di Udine. «Linee guida per l'erogazione dei sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà di cui all'art. 36 della L.r. 12/2005»

http://www.erdisu-udine.it/documenti/DIRITTO_Linee%20guida%20sussidi%202009-101.doc

Erdisu di Trieste. «Linee guida per l'erogazione dei sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà di cui all'art. 36 della L.r. 12/2005»

<http://www.erdisu.trieste.it/bandi/2009/sussidistraordinari.pdf>

Progetto	Borse di studio per i figli dei lavoratori coinvolti dalle situazioni di crisi occupazionali e per gli studenti provenienti dai territori colpiti dal terremoto dell'Abruzzo			
Beneficiari	Studenti e loro famiglie colpiti dalle crisi occupazionali o dal terremoto in Abruzzo			
Attuatori	Erdisu di Trieste	Franco Milan	franco.milan@regione.fvg.it	040 3595352
	Erdisu di Udine	Magda Uliana	magda.uliana@regione.fvg.it	0432 245702
Responsabili	Erdisu di Udine e Trieste			

AZIONE 1

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELLE CRISI OCCUPAZIONALI

PROGETTO 8

Contributi in conto capitale per la copertura degli interessi di mora maturati e non pagati sui muti casa dei lavoratori coinvolti nelle crisi

PREMESSA

Con l'art. 29 della Legge regionale 11/2009 si sono operate modifiche sostanziali all'art. 10 della Legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica, intervenendo a favore delle famiglie coinvolte nella crisi che incontrassero difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui casa. La norma è consultabile all'indirizzo:

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2003&legge=6#art10>

L'intervento, che per divenire operativo è in attesa di indicazioni procedurali da parte della Giunta e della conseguente emanazione di un apposito regolamento, è rivolto a coprire gli interessi di mora maturati e non pagati relativi a rate di mutuo non onorate alle scadenze previste dai piani di ammortamento nel periodo dal primo luglio 2008 all'11 giugno 2009.

Il progetto riguarda mutui contratti da privati prima dell'11 giugno 2009 (data di entrata in vigore della Legge regionale 11/2009) per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero, il completamento del recupero dell'abitazione e a rate non corrisposte per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione, nel periodo considerato, degli ammortizzatori sociali.

I contributi sono a fondo perduto e vengono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario.

Progetto	Contributi in conto capitale per la copertura degli interessi di mora non pagati sui muti casa dei lavoratori coinvolti nelle crisi			
Beneficiari	Lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e loro famiglie			
Attuatori	Banche mutuarie			
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici	Luciano Pozzecco	luciano.pozzecco@regione.fvg.it	040 3774453

AZIONE 2

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI

PROGETTO 1

Formazione dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga

PREMESSA

Nell'ambito delle azioni formative che la Regione Friuli Venezia Giulia svolge sul proprio territorio, sono stati individuati interventi specifici per i lavoratori sospesi o licenziati beneficiari di ammortizzatori in deroga.

Le attività formative, che vengono finanziate con il concorso del FSE sono realizzate da enti di formazione accreditati che hanno partecipato alla costituzione di un apposito catalogo. I percorsi formativi prevedono una durata compresa tra le 40 e le 80 ore circa, con punte di poco superiori alle 100 ore per i percorsi di preparazione alla patente europea ECDL.

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI

La definizione del percorso formativo di ciascun lavoratore avviene attraverso un piano formativo individuale. A questo proposito occorre tenere presente che le varie attività formative comprese nei cataloghi sono tra loro diversamente componibili, consentendo al lavoratore di usufruire di più percorsi. L'elenco degli enti formativi accreditati e i corsi a disposizione è disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act;jsessionid=75E1257118BA545D780D1E8EA9E4FF6D?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG13/FOGLIA16/>

Va ricordato che la partecipazione dei lavoratori in cassa integrazione e in mobilità in deroga alle attività formative e di orientamento è obbligatoria ai fini del percepimento del sostegno al reddito.

Progetto	Formazione dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga			
Beneficiari	Lavoratori sospesi o licenziati beneficiari degli ammortizzatori in deroga			
Attuatori	Enti di formazione accreditati			
	Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura	Felice Carta	felice.cart@regione.fvg.it	040 3775296
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura	Ileana Ferfoggia	ileana.ferfoggia@regione.fvg.it	040 3775298

AZIONE 2

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI

PROGETTO 2

Formazione dei lavoratori somministrati

PREMESSA

L'intervento è previsto dall'art 5, comma 2, dell'accordo sottoscritto il 13 maggio 2009 fra il Ministero del Lavoro e le parti sociali e prevede l'erogazione a favore del lavoratore, oltre a un'indennità di sostegno al reddito del valore di 1.300 euro (al lordo delle ritenute fiscali) anche di un voucher di 700 euro per la fruizione di percorsi formativi.

L'intervento è da ritenersi concluso, in attesa del rinnovo dell'accordo fra il Ministero del Lavoro e le parti sociali.

I TERMINI DELLA PRECEDENTE INTESA

In virtù della precedente intesa, erano beneficiari dell'intervento i lavoratori somministrati con un'anzianità di lavoro di almeno 78 giorni a partire dal primo gennaio 2008; disoccupati da almeno 45 giorni; e che non fossero destinatari di alcun intervento pubblico.

Per l'attivazione dell'intervento, l'accordo prevedeva la stipula di un «Patto di attivazione» con il quale il lavoratore si impegnava ad accettare le attività formative e le forme di sostegno che gli venivano messe a disposizione. Mentre l'Inps era il soggetto erogatore delle misure di sostegno al reddito, compito delle agenzie era quello di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori, di gestire l'accoglienza e la firma del «Patto di attivazione» e di individuare opportunità lavorative e formative verso cui indirizzare e avviare i lavoratori.

Si fornisce di seguito un indirizzo web_dove sono riportate tutte le agenzie di somministrazione con filiali sul territorio regionale:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/utility/dettaglio.act;jsessionid=7185ABD3F5765D5F7830C56D4B9C7AEA?dir=/rafv/cms/RAFVG/GEN/AGENZIALAVORO/FOGLIA18/>

Progetto	Formazione dei lavoratori somministrati			
Beneficiari	Lavoratori somministrati coinvolti nelle crisi			
Attuatori	Formatemp			
	Agenzie di lavoro somministrato			
Responsabile	Formatemp			

AZIONE 2

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI

PROGETTO 3

Formazione dei lavoratori parasubordinati

PREMESSA

La norma di riferimento per gli interventi di formazione professionale per i collaboratori a progetto è l'articolo 1, comma 1156, lettera d), della Legge 296/2006, che individua le risorse destinate ai programmi di riqualificazione professionale e al reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto. Sulla base di tale norma il Ministero del Lavoro ha decretato, in data 3 dicembre 2008, i criteri di riparto e di assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome delle risorse assegnate dalla Legge, prevedendo che le Regioni destinatarie degli interventi, entro 6 mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 21 febbraio 2009), presentino al Ministero del Lavoro i relativi programmi d'intervento.

IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento ministeriale stabilisce che «i soggetti destinatari dei programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale sono i collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da situazioni di crisi».

Il decreto ministeriale è consultabile all'indirizzo:
<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/43/1.htm>

La Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto nei termini alla presentazione del programma. Si è attualmente in attesa del riscontro ministeriale.

Progetto	Formazione dei lavoratori parasubordinati			
Beneficiari	Collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro			
Attuatori	Enti di formazione			
	Agenzie di lavoro accreditate			
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it	040 3775146
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 2

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI

PROGETTO 4

Formazione aziendale ex DL 78/2009

PREMESSA

Il progetto, di natura sperimentale, prevede per il biennio 2009 e 2010 che i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, nonché lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 185/2008, convertito con Legge 2/2009), possano integrare le misure di aiuto salariale qualora siano coinvolti dalle imprese di appartenenza in progetti di formazione e lavoro finalizzati all'apprendimento da svolgersi presso l'azienda stessa. I lavoratori coinvolti nei progetti di formazione e lavoro, sempre che si trovino in costanza di rapporto, conservano il diritto alla prestazione di CIG o a quella di cui all'articolo 19 del DL 185/2008 e a loro spetta inoltre, a titolo retributivo, la differenza esistente tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione precedentemente percepita, differenza che va a carico dell'azienda.

I PROGETTI DI FORMAZIONE

Alla base di questo progetto ci deve essere un accordo stipulato tra impresa e organizzazioni sindacali presso il Ministero del Lavoro a integrazione di quello realizzato in precedenza in tema di ammortizzatori sociali. Tale accordo deve essere siglato dalle medesime parti che hanno stipulato quello relativo agli ammortizzatori sociali. Il progetto di formazione e lavoro, attivabile anche in presenza dell'introduzione di nuovi macchinari, deve esplicitare:

- 1) gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa;
- 2) il numero di lavoratori da coinvolgere e i soggetti abilitati alla formazione;
- 3) il programma di formazione e riqualificazione e quello di lavoro.

L'intervento formativo assume un particolare valore nei casi in cui siano previsti interventi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva anche attraverso programmi di investimenti aziendali in macchine e attrezzature, e in generale modifiche al ciclo produttivo. Per l'attuazione dell'intervento è prevista l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro di un apposito decreto.

Progetto	Formazione aziendale ex D.L. 78/2009			
Beneficiari	Lavoratori e imprese			
Attuatori	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Sanson Luca	luca.sanson@regione.fvg.it	040 3775146
Responsabile	Ministero del Lavoro			
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Spangaro Chiaretta	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 2

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI

PROGETTO 5

Formazione imprenditoriale e assistenza tecnica per la creazione di nuove imprese in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti nella crisi occupazionale (riavvio del progetto «Imprenderò»)

PREMESSA

Vista l'estensione e la gravità della crisi produttiva e occupazionale, l'Amministrazione regionale si è orientata a intervenire nei confronti:

- 1) degli imprenditori che desiderano migliorare la propria formazione imprenditoriale e manageriale ovvero che si accingono ad avviare il proprio passaggio generazionale o il trasferimento ad altri della propria impresa;
- 2) dei lavoratori che desiderano avviare una propria attività autonoma o imprenditoriale o che desiderano rilevare un'impresa in crisi o una parte di essa anche tramite uno spin-off, oppure avviando una cooperativa di lavoratori che rilevi le produzioni in crisi.

Per quanto attiene ai tempi di realizzazione, ci si propone, previa l'adozione di un bando, di dare avvio alle attività entro le prime settimane del 2010, attività che avranno concreto svolgimento nel corso delle annualità 2010 e 2011.

GLI INTERVENTI

Dal punto di vista degli interventi il nuovo «Imprenderò» prevede i seguenti punti:

- 1) passaggio generazionale, con l'obiettivo di favorire il trasferimento dell'impresa tra il vecchio e il nuovo imprenditore (moglie, figlio, altro parente), anche in virtù dei processi di cambiamento e innovazione introdotti dalla crisi;
- 2) trasmissione e riavvio d'impresa: imprenditori e manager che desiderano trasferire in tutto o in parte la propria impresa, anche con riferimento alle imprese di particolare pregio e valore storico e artistico e alle imprese in crisi, in procedure concorsuali chiuse;

- 3) spin-off aziendali, con lo scopo di favorire i processi di esternalizzazione di servizi e di reparti di produzione e la loro riorganizzazione in forma imprenditoriale e manageriale, anche valorizzando le risorse umane disponibili e presenti in azienda;
- 4) formazione imprenditoriale e creazione di nuova impresa, allo scopo di favorire le scelte individuali di molte lavoratrici e lavoratori che dopo l'esperienza del lavoro dipendente vogliono avviare una propria iniziativa imprenditoriale;
- 5) programma di formazione manageriale in favore di PMI e microimprese, con lo scopo di promuovere la formazione continua delle figure imprenditoriali e manageriali;
- 6) incentivi per l'avvio di imprese al femminile, con lo scopo di sostenere le spese di primo avvio delle imprese costituite da donne.

BENEFICIARI

Beneficiari degli interventi sono:

- 1) per il passaggio generazionale: imprenditori, imprenditrici e lavoratori autonomi (anche coinvolti nei processi di crisi) coinvolti in processi di passaggio generazionale e persone interessate all'inserimento o al subentro nella gestione dell'impresa stessa;
- 2) per la trasmissione e il riavvio d'impresa: imprese di particolare valore storico e artistico interessate a dare continuità aziendale anche tramite il trasferimento a nuovi imprenditori; imprese coinvolte nella crisi o in procedure concorsuali che prevedono il ricambio imprenditoriale; imprenditori coinvolti nei processi di crisi interessati al trasferimento a altri della propria azienda; lavoratori coinvolti nei processi di crisi occupazionali interessati ad assumere la conduzione dell'impresa in cui operano;
- 3) per lo spin-off aziendale: imprese e lavoratori, in particolare se coinvolti in processi di crisi, interessati all'esternalizzazione di un servizio o di un reparto dell'azienda in cui operano;
- 4) per la formazione imprenditoriale e la creazione di nuova impresa: lavoratori coinvolti nei processi di crisi, in particolare se in cassa integrazione straordinaria, ordinaria, in mobilità in deroga o licenziati; donne e uomini occupati o disoccupati interessati ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale; donne e uomini interessati ad avviare un percorso di auto-imprenditorialità, con particolare attenzione ai soggetti disoccupati;
- 5) per il programma di formazione manageriale in favore di PMI e di microimprese: imprenditori titolari e soci di maggioranza e minoranza di imprese industriali e di servizi; familiari di imprenditori e di soci di maggioranza e minoranza interessati e coinvolti nell'impresa familiare, coadiuvanti familiari; manager e dirigenti di imprese, in particolare se coinvolte in processi di sviluppo e rafforzamento o in processi di crisi;
- 6) per gli incentivi per l'avvio di imprese al femminile: donne che creano impresa.

Il progetto prevede la realizzazione di 440 seminari brevi e di 22 corsi di formazione lunghi, l'erogazione di oltre 7.000 ore di consulenza individuale e la realizzazione di circa 300 nuove iniziative imprenditoriali. È previsto il coinvolgimento di oltre 1.600 beneficiari in attività formativa e di consulenza individuale.

La Giunta regionale, con deliberazione 2297 del 15 ottobre 2009, ha autorizzato la procedura per l'aggiudicazione di un appalto di servizi sopra individuati, mediante procedura aperta. La durata dell'incarico per la realizzazione dei servizi dovrà essere prevista fino al 31 dicembre 2011.

Nome del progetto	Imprenderò
Soggetti beneficiari	Lavoratori occupati e disoccupati, in particolare se coinvolti in situazioni di crisi, aspiranti imprenditori, imprenditori che desiderano arricchire le proprie competenze manageriali, donne che hanno avviato una propria attività imprenditoriale o una propria impresa
Soggetti attuatori	Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, Amministrazioni provinciali, enti di formazione professionale
Responsabile del progetto	Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura

AZIONE 2

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI

PROGETTO 6

Progetto sperimentale di informazione alla sicurezza

PREMESSA

Al fine di incentivare la cultura della sicurezza sul posto di lavoro, la Regione Friuli Venezia Giulia ha promosso un progetto sperimentale per la formazione e l'informazione alla sicurezza nei confronti di un gruppo di lavoratori in CIGS. I principali obiettivi del progetto sono:

- 1) utilizzare al meglio il periodo di sospensione dal lavoro attraverso percorsi di formazione continua;
- 2) anticipare i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro e nelle mansioni che si manifesteranno in azienda attraverso il percorso di ristrutturazione produttiva;
- 3) migliorare la cultura della sicurezza in azienda e la capacità di percezione del rischio.

FASI DI LAVORO

Il progetto prevede le seguenti fasi di realizzazione:

- 1) selezione delle imprese e dei lavoratori beneficiari;
- 2) progettazione del piano e del programma di informazione;
- 3) realizzazione del programma;
- 4) valutazione dei risultati.

A oggi, risulta conclusa la prima fase di selezione, realizzata a partire dall'elenco delle imprese in CIGS (con particolare attenzione a quelle che prevedevano un percorso di riconversione o ristrutturazione del ciclo di produzione). È attualmente in corso la fase 2, da realizzarsi attraverso contatti diretti con le imprese e i lavoratori interessati, allo scopo raccogliere informazioni sulle caratteristiche dei cambiamenti previsti (tecnici, organizzativi, professionali), nonché sulla disponibilità e l'interesse dei lavoratori alla partecipazione all'iniziativa informativa.

Al termine del progetto sarà svolta una fase di valutazione dei risultati, allo scopo di verificare la sostenibilità di una eventuale riproposizione dell'esperienza.

Nome del progetto	Progetto sperimentale di informazione alla sicurezza nei confronti di un gruppo di lavoratori in CIGS per ristrutturazione o crisi aziendale
Soggetti beneficiari	Lavoratori e imprese in CIGS
Responsabili e attuatori del progetto	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca Regione FVG – Agenzia Regionale per il Lavoro

AZIONE 2

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI

PROGETTO 7

Piano d'azione per il ricollocamento lavorativo dei disoccupati (PPO 2009– Linea d'intervento numero 17)

PREMESSA

La realizzazione di azioni formative fortemente indirizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro assume un più elevato grado di efficacia laddove si crei la sussistenza di due condizioni:

- a. l'azione in rete degli attori locali competenti in materia di formazione professionale e di politiche per il lavoro;
- b. la preparazione e la realizzazione delle operazioni di formazione dei lavoratori in prossimità del manifestarsi del fabbisogno.

Per la realizzazione di tale iniziativa, il documento di «Pianificazione periodica delle operazioni. PPO_Annualità 2009», approvato dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione 920/2009, individua la «Linea di intervento 17 - Piano d'azione per il ricollocamento lavorativo dei disoccupati».

La Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura della Regione, attraverso un apposito avviso, ha individuato gli enti di formazione che saranno responsabili dell'attuazione del progetto.

I soggetti individuati sono i seguenti:

- 1) provincia di Trieste: Ires FVG (capofila), Enfap FVG, Opera Villaggio del fanciullo;
- 2) provincia di Gorizia: Enfap FVG (capofila), Enaip FVG;
- 3) provincia di Udine: Enaip FVG (capofila), Ial FVG, Ires FVG;
- 4) provincia di Pordenone: Ial FVG (capofila), Opera Sacra Famiglia.

DESTINATARI

I destinatari delle operazioni formative sono:

- 1) lavoratori disoccupati;
- 2) lavoratori in mobilità;
- 3) lavoratori in cassa integrazione.

La condizione di disoccupazione è caratterizzata dalla condizione di assenza di occupazione e dalla immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite con i competenti centri per l'impiego. Lo stato di disoccupazione si riconosce quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) essere privo di lavoro: il mancato svolgimento di un'attività lavorativa è dimostrato dall'assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un'attività di lavoro autonomo. Lo stato di disoccupazione si conserva in caso di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati; 4.800 euro per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni; 10.000 euro per i lavoratori disabili);
- 2) essere immediatamente disponibile al lavoro: tale condizione si realizza con la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), che il soggetto compila presso il centro per l'impiego competente per domicilio;
- 3) aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i centri per l'impiego: tale condizione è verificata dall'impegno di accettare azioni di ricerca attiva del lavoro proposte dai centri per l'impiego.

I lavoratori disoccupati e i lavoratori in mobilità accedono alle operazioni formative attraverso i centri per l'impiego, che segnalano il proprio fabbisogno formativo al soggetto attuatore competente per territorio. I lavoratori in cassa integrazione accedono alle operazioni formative recandosi presso il soggetto attuatore competente per territorio, vale a dire quello competente nel territorio provinciale dove il lavoratore risiede.

LE ATTIVITA FORMATIVE

Le attività si realizzano con riferimento alle seguenti tipologie formative, di cui all'articolo 17 del regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato con DPR 07/Pres del giorno 8 gennaio 2008:

- 1) qualificazione di base abbreviata (durata: 400-800 ore);
- 2) formazione permanente per gruppi omogenei (durata: 50-400 ore);
- 3) formazione imprenditoriale di base (durata: 50-200 ore);
- 4) formazione permanente con modalità individuali (durata: 40 ore, 80 ore, 120 ore).
- 5) work experience (durata: 2-6 mesi)

I soggetti responsabili dell'attuazione della linea di intervento sono attualmente in fase di progettazione. L'avvio delle attività è prevista nei primi mesi del 2010. Entro il 31 dicembre 2011 dovranno risultare concluse tutte le attività formative.

Nome del progetto	Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati (PPO 2009– Linea d'intervento numero 17)
Soggetti beneficiari	Lavoratori disoccupati
Soggetti attuatori	Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura Amministrazioni provinciali (centri per l'impiego) Enti di formazione professionale
Responsabile del progetto	Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura

AZIONE 3

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO ATTRAVERSO IL MASTERPLAN 2007-2013 E IL CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI PRIVATI

PROGETTO 1

Masterplan dei Servizi per il lavoro 2007-2013

PREMESSA

Nel corso dei primi mesi del 2009, in attuazione di questo intervento e specificamente di questo programma di azioni, si è provveduto:

- 1) a deliberare uno stanziamento di 2,17 milioni di euro sul POR 2007-2013 allo scopo di rafforzare la funzione di accoglienza dei CPI tramite l'assunzione biennale di 31 operatori unici dei CPI, con il compito di accogliere i lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi;
- 2) a deliberare uno stanziamento di 1,12 milioni di euro sul POR 2007-2013 allo scopo di rafforzare i Servizi centrali delle Amministrazioni provinciali per consolidare le politiche del lavoro nei confronti delle imprese, con riferimento alla gestione delle domande di incentivo per l'assunzione di lavoratori provenienti da situazioni di crisi o per favorire l'assunzione a tempo indeterminato, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori precari, l'avvio di percorsi di lavoro autonomo o imprenditoriale.

PROSSIME INIZIATIVE

Si provvederà nei prossimi mesi al lancio di un bando pubblico per la ricerca e la selezione di un gruppo di agenzie private per integrare le attività di accoglienza e formazione dei lavoratori provenienti dalle situazioni di crisi svolte dal sistema pubblico in una prospettiva di collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Inoltre si propone il finanziamento delle attività di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e riprogettazione del Masterplan e dei piani operativi provinciali e si prevede la qualificazione delle competenze delle risorse umane del sistema dei Servizi per l'impiego per un ulteriore impegno finanziario di 1,5 milioni di euro.

Progetto	Masterplan dei Servizi al lavoro 2007-2013			
Beneficiari	Lavoratori e imprese che utilizzano i servizi per il lavoro dei CPI			
Attuatori	Agenzie del lavoro			
	Provincia Trieste	Pierpaolo Olla	pierpaolo.olla@provincia.trieste.it	040 3798421
	Provincia Udine	Francesco Pecile	francesco.pecile@provincia.udine.it	0432 279865
	Provincia Pordenone	Caterina Zoratti	zoratti@provincia.pordenone.it	0434 231357
	Provincia Gorizia	Elena Ciancia	ciancia.elena@provincia.gorizia.it	0481 385248
	Regione FVG - Agenzia Regionale del Lavoro	Ariella Gliozzo	ariella.gliozzo@regione.fvg.it	040 3775127
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it	040 3775146
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura	Ileana Ferfoggia	ileana.ferfoggia@regione.fvg.it	040 3775298

AZIONE 3

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO ATTRAVERSO IL MASTERPLAN 2007-2013 E IL CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI PRIVATI

PROGETTO 2

Rafforzamento dei Servizi per il lavoro attraverso l'accreditamento di soggetti privati

PREMESSA

L'intervento per la sperimentazione dei servizi per il lavoro privati e la relativa integrazione con il sistema pubblico è disciplinato dall'articolo 24 della Legge regionale 18/2005, che prevede che presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro venga istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, la cui iscrizione è un requisito preliminare per ottenere l'affidamento di incarichi da parte della Regione e delle Amministrazioni provinciali.

REGOLAMENTO E BANDO

Allo scopo di dare applicazione a tale norma nei mesi scorsi si è provveduto alla progettazione e alla approvazione di un regolamento che stabilisce i requisiti di carattere finanziario, strutturale e professionale per l'accreditamento, quali la richiesta, il rilascio, la durata, la revoca, gli obblighi per i soggetti accreditati.

Attualmente è in corso di definizione un bando per l'affidamento di servizi al lavoro ad agenzie private.

Il regolamento di cui si tratta è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione del 20 marzo 2009, 072/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del primo aprile 2009, n. 13. Se ne può prendere visione all'indirizzo web:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0072-2009.pdf

Progetto	Rafforzamento dei servizi per il lavoro privati			
Beneficiari	Lavoratori, in particolare quelli licenziati e provenienti da crisi occupazionali			
Attuatori	Regione FVG - Agenzia Regionale del Lavoro			
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it	040 3775146
	Amministrazioni provinciali			
	Agenzie per il lavoro private			
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 1

Incentivi alle assunzioni, alle stabilizzazioni e al lavoro autonomo e imprenditoriale dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della L.r. 18/2005

GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E ALLE STABILIZZAZIONI

Gli incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni sono contributi a fondo perduto che i datori di lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professionisti), che hanno sede o unità locali in regione, possono richiedere per:

a) l'assunzione di donne e disoccupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, così come sotto individuati:

- 1) donne disoccupate che hanno già compiuto 35 anni;
- 2) uomini e donne disoccupati che abbiano già compiuto 45 anni;
- 3) uomini e donne disoccupati da almeno 18 mesi;
- 4) soggetti a rischio di disoccupazione, intesi come coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali.

Per disoccupati si intendono coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale, essendosi recati al centro per l'impiego a rendere la dichiarazione di disponibilità. Gli incentivi possono variare in funzione della tipologia di assunzione e della presenza di altri benefici da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 6.000 euro.

Per una informazione maggiormente dettagliata, anche in funzione dell'ammontare dei benefici, si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA1/>

Per la lettura del regolamento attuativo degli interventi si rinvia alla pagina web:

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/AT2/ARG5/allegati/Testo_nuovo_regolamento_politiche_attive_per_DPReg.doc

b) la stabilizzazione, con assunzione a tempo indeterminato, di lavoratori occupati con contratti di lavoro precari in essere alla data del primo ottobre 2008 e alla data della presentazione della domanda di contributo. In questo senso vengono incentivati:

- 5) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato, in corso al primo ottobre 2008, che scadono entro dodici mesi da tale data e che siano ancora in corso alla data di presentazione della domanda di contributo;
- 6) l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale che, al primo ottobre 2008, lavorava presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, ancora in corso alla data della presentazione della domanda di contributo:
 - contratto di lavoro intermittente;
 - contratto di inserimento;
 - contratto di lavoro a progetto;
- 7) l'assunzione a tempo indeterminato di personale che, sia al 1° ottobre 2008 che alla data di presentazione della domanda di contributo, lavorava presso il soggetto che assume in base a contratto di somministrazione di lavoro.

Gli interventi previsti ai punti 5), 6) e 7) sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria come definita dall' art. 6 del regolamento attuativo degli interventi, consultabile alla pagina web:

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/AT2/ARG5/allegati/Testo_nuovo_regolamento_politiche_attive_per_DPReg.doc

Per una informazione maggiormente dettagliata anche in funzione dell'ammontare dei benefici si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA2/>

GLI INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

Gli incentivi al lavoro autonomo e imprenditoriale dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale sono contributi a fondo perduto che possono essere richiesti per sostenere le spese di costituzione e avviamento di una nuova attività imprenditoriale da parte di soggetti che appartengono a una delle seguenti categorie:

- 1) donne disoccupate che hanno già compiuto 35 anni;
- 2) uomini e donne disoccupati che abbiano già compiuto 45 anni;
- 3) uomini e donne disoccupati da almeno 18 mesi;

- 4) soggetti a rischio di disoccupazione, intesi come coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali.

Per disoccupati si intendono coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale, essendosi recati al centro per l'impiego a rendere la dichiarazione di disponibilità.

Possono essere finanziati l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio di una nuova impresa e le spese per la costituzione dell'impresa stessa; i soggetti sopra ricordati devono detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale nella nuova impresa. Può inoltre essere finanziato l'acquisto da parte dei soggetti citati di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di un'impresa già esistente.

L'ammontare degli incentivi è determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 15.000 euro. L'ammontare massimo è elevato a 30.000 euro qualora la nuova impresa sia costituita, o la partecipazione prevalente in un'impresa già esistente sia acquistata da due o più dei soggetti sopra menzionati.

Per una informazione maggiormente dettagliata si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA3/>

RIFERIMENTI OPERATIVI

La gestione degli interventi è attribuita alle Province, che provvedono a ricevere le domande, istruirle e a erogare i contributi. Pertanto, per ogni informazione e per ottenere la modulistica bisogna rivolgersi all'Amministrazione provinciale sul cui territorio il soggetto richiedente ha sede o residenza.

Provincia di Gorizia

Corso Italia, 55

34170 Gorizia

Telefono: 0481 3851 - 0481 524296 - 0481 520504

<http://www.provincia.gorizia.it/lavoro>

Provincia di Pordenone - Servizio Politiche del Lavoro

Via don Sturzo, 8

33170 Pordenone

Telefono: 0434 231311 - 0434 231461/462/464/257/357

<http://www.provincia.pordenone.it/>

Provincia di Trieste - Sportello del Lavoro

Scala dei Cappuccini, 1

34100 Trieste

Telefono: 040 369104 - 040 369795 - 040 369685

<http://www.provincia.trieste.it/>

Provincia di Udine - Servizio Lavoro e Collocamento
 Via della Prefettura, 16
 33100 Udine
 Telefono: 0432 279954
<http://www.provincia.udine.it/>

Progetto	Incentivi alle assunzioni, alle stabilizzazioni e al lavoro autonomo e imprenditoriale dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della L.R. 18/2005			
Beneficiari	Lavoratori disoccupati e precari			
Attuatori	Provincia Trieste	Coceani Alessandra	alessandra.coceani@provincia.trieste.it	040 3798536
	Provincia Udine	Romanutti Sara	sara.romanutti@provincia.udine.it	0432 279983
	Provincia Pordenone	Salvo Nestor	nestor.salvo@provincia.pordenone.it	0434 231465
	Provincia Gorizia	Badnarich David	david.bednarich@provincia.gorizia.it	0481 385207
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Antonicelli Luca	luca.antoniceili@regione.fvg.it	040 3775141
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Spangaro Chiaretta	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133
	Amministrazioni provinciali del FVG			

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 2

Incentivi alle assunzioni e al lavoro autonomo e imprenditoriale di lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionale (art. 48 L.r. 18/2005)

PREMESSA

Gli incentivi riguardano i lavoratori esclusivamente provenienti dalle situazioni di grave difficoltà occupazionale riconosciute come tali in base alla legge regionale 18/2005 attraverso l'adozione di uno specifico Piano di fronteggiamento (per la visione dei Piani si vada all'indirizzo web <http://www.regione.fvg.it/rafv/utility/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/GEN/AGENZIALAVORO/FOGLIA2/>).

Tali interventi interessano:

- 1) l'area del lavoro dipendente;
- 2) l'area della formazione;
- 3) l'area del lavoro autonomo e imprenditoriale.

AREA DEL LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professionisti) aventi sede o unità locali in regione possono richiedere contributi a fondo perduto in virtù dei tre punti riportati di seguito.

- 1) L'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale. L'ammontare degli incentivi varia in base alla presenza o meno di altre agevolazioni nazionali:**
 - a) per ciascuna assunzione per cui possano trovare applicazione i benefici delle leggi 407/1990 o 223/1991, l'incentivo ammonta a 3.000 euro (4.500 euro nel caso di

- donne, 5.500 euro nel caso di uomini che abbiano compiuto i 45 anni di età e 7.500 euro nel caso di donne che abbiano compiuto i 45 anni di età);
- b) per ciascuna assunzione per cui non possano trovare applicazione i benefici delle leggi 407/1990 o 223/1991, l'incentivo ammonta a 6.000 euro (8.000 euro nel caso di donne, 9.000 euro nel caso di uomini che abbiano compiuto i 45 anni di età e 12.000 euro nel caso di donne che abbiano compiuto i 45 anni di età).

Per una informazione maggiormente dettagliata si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA9/>

2) La stabilizzazione, attraverso la stipula di un contratto a tempo indeterminato, dei lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale che alla data di presentazione della domanda di contributo risultassero prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:

1. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2. contratto di lavoro intermittente;
3. contratto di inserimento;
4. contratto di lavoro a progetto;
5. contratto di somministrazione di lavoro.

L'ammontare degli incentivi varia in base alla presenza o meno di altre agevolazioni nazionali:

- a) per ciascuna assunzione per cui possano trovare applicazione i benefici delle Leggi 407/1990 o 223/1991, l'incentivo ammonta a 1.500 euro (2.500 euro nel caso di donne, 3.500 euro nel caso di uomini che abbiano compiuto i 45 anni di età e 4.500 euro nel caso di donne che abbiano compiuto i 45 anni di età);
- b) per ciascuna assunzione per cui non possano trovare applicazione i benefici delle Leggi 407/1990 o 223/1991, l'incentivo ammonta a 5.500 euro (7.500 euro nel caso di donne, 8.000 euro nel caso di uomini che abbiano compiuto i 45 anni di età e 8.500 euro nel caso di donne che abbiano compiuto i 45 anni di età).

Per una informazione maggiormente dettagliata si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA26/>

3) L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori prossimi alla pensione. Vengono presi in considerazione i lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale a cui manchino meno di 5 anni alla pensione e che non percepiscano benefici derivanti dagli ammortizzatori sociali e di lavoratori a cui manchino meno di 3 anni alla pensione, purché l'assunzione abbia la durata di almeno un anno e corrisponda ad almeno la metà del periodo mancante. L'ammontare degli incentivi è pari a 3.000 euro per ogni anno di lavoro garantito al lavoratore assunto per la maturazione del trattamento pensionistico.

Per una informazione maggiormente dettagliata si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA10/>

AREA DELLA FORMAZIONE

I benefici consistono in un incentivo concesso ai lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale per la frequenza a corsi di riqualificazione realizzati da soggetti accreditati dalla Regione, che prevedono il rilascio di un certificato di frequenza o il conseguimento di una qualifica.

L'ammontare degli incentivi varia a seconda che i lavoratori beneficino o meno degli ammortizzatori sociali. In particolare:

- 1) se il lavoratore non beneficia di ammortizzatori sociali, il contributo è pari a una somma di 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro;
- 2) se il lavoratore beneficia di ammortizzatori sociali, il contributo è pari ad una somma di 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro.

Per una informazione maggiormente dettagliata si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA11/>

AREA DEL LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

Le imprese costituite da lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale possono essere finanziate per l'acquisto di beni strumentali, per l'esercizio di una nuova impresa e per le spese per la costituzione dell'impresa stessa. Può inoltre essere finanziato l'acquisto di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di un'impresa già esistente. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno sia un lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione, il contributo può essere concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione sia pari al 50% del capitale sociale.

L'ammontare degli incentivi è determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 15.000 euro.

L'ammontare massimo è elevato a 30.000 euro qualora la nuova impresa sia costituita o la partecipazione prevalente in un'impresa già esistente sia acquistata da due o più dei soggetti citati.

Per una informazione maggiormente dettagliata si rinvia alla consultazione della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA12/>

RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi sono previsti all'interno dei Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dall'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e vengono attuati secondo quanto previsto dal «Regolamento regionale per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», per il quale si veda il testo coordinato del regolamento emanato con DPREg del 7 agosto 2006, n. 0237/Pres, con le

modifiche introdotte dal DPRReg del 25 giugno 2007, n. 0193/Pres e dal DPRReg del 12 febbraio 2008, n. 033/Pres.

RIFERIMENTI OPERATIVI

La gestione degli interventi è attribuita alle Province, che provvedono a ricevere le domande, istruirle e a erogare i contributi. Pertanto, per ogni informazione e per ottenere la modulistica bisogna rivolgersi all'amministrazione provinciale sul cui territorio il soggetto richiedente ha sede o residenza.

Provincia di Gorizia
 Corso Italia, 55
 34170 Gorizia
 Telefono: 0481 3851 - 0481 524296 - 0481 520504
<http://www.provincia.gorizia.it/lavoro>

Provincia di Pordenone - Servizio Politiche del Lavoro
 Via don Sturzo, 8
 33170 Pordenone
 Telefono: 0434 231311 - 0434 231461/462/464/257/357
<http://www.provincia.pordenone.it/>

Provincia di Trieste - Sportello del Lavoro
 Scala dei Cappuccini, 1
 34100 Trieste
 Telefono: 040 369104 - 040 369795 - 040 369685
<http://www.provincia.trieste.it/>

Provincia di Udine - Servizio Lavoro e Collocamento
 Via della Prefettura, 16
 33100 Udine
 Telefono: 0432 279954
<http://www.provincia.udine.it/>

Progetto	Incentivi alle assunzioni e al lavoro autonomo/imprenditoriale di lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionale (art 48 L.R. 18/2005)			
Beneficiari	Lavoratori licenziati provenienti da crisi occupazionali dichiarate			
Attuatori	Provincia Trieste	Alessandra Coceani	alessandra.coceani@provincia.trieste.it	040 3798536
	Provincia Udine	Sara Romanutti	sara.romanutti@provincia.udine.it	0432 279983
	Provincia Pordenone	Nestor Salvo	nestor.salvo@provincia.pordenone.it	0434 231465
	Provincia Gorizia	Federica Beacco	federica.beacco@provincia.gorizia.it	0481 385294
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it	040 3775141
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775133
	Amministrazioni provinciali			

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 3

Incentivi alle assunzioni di giovani con diplomi e lauree tecniche e scientifiche

PREMESSA

L'art. 16 della Legge regionale 11/2003, che prevedeva l'intervento oggetto della presente scheda, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.r. 27/2005. Tuttavia la disciplina transitoria (art. 4, comma 2, L. R. 27/2005) ha previsto che i regolamenti regionali emanati ai sensi dell'articolo sopra citato continuino a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione dei nuovi interventi previsti dalla Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26. Nei fatti, quindi, resta in vigore il regolamento approvato con DPR 8 ottobre 2004, n. 0325/Pres, pubblicato sul BUR n. 46 del 17 novembre 2004), consultabile al seguente indirizzo web:

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/Dettaglio.aspx?Id=169>

GLI INCENTIVI

Tale regolamento disciplina la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca che possono essere concessi ai datori di lavoro, la cui sede di attività o unità locale è situata in Friuli Venezia Giulia e che assumano a tempo indeterminato o a tempo determinato (in questo caso solo se la durata è di almeno 2 anni), attribuendo a essi mansioni corrispondenti ai titoli di studio:

- 1) personale in possesso di una laurea triennale, specialistica o del vecchio ordinamento in un ambito così detto scientifico (per esempio l'area medica, ingegneristica, informatica, ecc.);
- 2) personale da impiegare in attività da ricerca in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La durata dell'incentivo è di un anno dalla data di assunzione ed è pari a:

- 1) 10.000 euro per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato;
- 2) 9.000 euro per ciascun soggetto assunto a tempo determinato:

Gli importi sono aumentati del 20% qualora i soggetti e il personale assunti siano donne.

La gestione dell'intervento è effettuata dalle Province.

Progetto	Incentivi alle assunzioni di giovani con diplomi e lauree scientifiche e tecniche			
Attuatori	Provincia Trieste	Alessandra Coceani	alessandra.coceani@provincia.trieste.it	040 3798536
	Provincia Udine	Claudia Bait	Claudia.bait@provincia.udine.it	0432 279472
	Provincia Pordenone	Nestor Salvo	nestor.salvo@provincia.pordenone.it	0434 231465
	Provincia Gorizia	Luca Cipriani	luca.cipriani@provincia.gorizia.it	0481 524296
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca			
Responsabile	Amministrazioni provinciali del FVG			
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca	Chiaretta Spangaro	servizio.lavoro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 4

Incentivi nazionali alle imprese per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga

PREMESSA

L'intervento, previsto dal comma 7, art. 7 ter, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, si propone di favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali beneficiari di ammortizzatori in deroga licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della Legge 223/1991, per cessazione totale o parziale di attività o per intervento di procedura concorsuale. I datori di lavoro beneficiari hanno diritto a un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. È necessario, però, che i datori di lavoro richiedenti non abbiano in atto sospensioni dal lavoro, e che assumano, senza esserne tenuti, lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 degli ammortizzatori sociali in deroga licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese escluse dalla disciplina della Legge 223/1991.

INCENTIVI

L'incentivo viene erogato dall'INPS tramite il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali attraverso il modello DM/10. All'atto dell'assunzione l'impresa deve attestare, sotto la propria responsabilità, che non ricorra nessuna delle menzionate condizioni ostative. È acclarata la necessità del documento di regolarità contributiva (DURC). Si ricorda infine che continuano a valere gli incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali non in deroga (disoccupati di lunga durata, in mobilità e in CIGS).

Progetto	Incentivi nazionali alle imprese per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga			
Attuatori	INPS	Michelino De Carlo		0431 386420
Responsabili	Ministero del Lavoro e INPS	Rocco Lauria	rocco.lauria@inps.it	

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 5

Anticipazione in un'unica soluzione dell'indennità di sostegno al reddito per avviare una attività di lavoro autonomo e imprenditoriale

CORRESPONSIONE ANTICIPATA DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ RESIDUA AI LAVORATORI IN MOBILITÀ PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E AUTONOME

La Legge 223/1991 prevede, all'articolo 7, comma 5, la possibilità per i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta, allo scopo di avviare una propria attività autonoma o di associarsi in cooperativa, la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità residua o delle mensilità non godute al momento della presentazione della domanda agli uffici INPS che già erogano la prestazione (circolare INPS n.124 del 31 maggio 1993).

L'anticipazione spetta ai lavoratori che intraprendono un'attività autonoma per la quale è richiesta l'iscrizione presso la Camera di commercio, agli elenchi dei coltivatori diretti o delle imprese artigiane e a coloro che sono iscritti negli appositi albi professionali. L'anticipazione spetta inoltre ai soci accomandatari ai sensi dell'articolo 3213 e 2318 del Codice civile.

La domanda da presentare per il tramite degli uffici per l'impiego dovrà essere corredata da quanto previsto dal decreto interministeriale n.142 del 1993, articolo 1, comma 2.

Per le attività commerciali è necessaria l'iscrizione al REC, per le attività artigiane occorre l'iscrizione all'albo della CCIAA, per le cooperative l'iscrizione all'apposito registro prefettizio o allo schedario generale regionale della cooperazione.

Gli uffici per l'impiego accertano l'avvenuta iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilità, dichiarando la regolarità della documentazione prodotta.

LIQUIDAZIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE DELLE MENSILITÀ NON ANCORA PERCEPITE AI LAVORATORI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E AUTONOME

Il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, ampliando il campo di applicazione delle disposizioni che permettono l'utilizzo delle somme a sostegno del reddito per altre finalità, prevede che anche le somme spettanti a titolo di ammortizzatori sociali in deroga non ancora percepite possono essere richieste dal lavoratore beneficiario in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività autonoma, avviare un'auto o un microimpresa o per associarsi in cooperativa.

Tale intervento è previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, ed è riconosciuto ai lavoratori percettori del trattamento per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa o in tutti quei casi nei quali vi sia stata una dichiarazione di esubero strutturale, e se gli stessi possono far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati o il trattamento di mobilità per un periodo massimo pari a un anno.

In caso di CIG, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.

Si tratta di un incentivo pari all'indennità spettante ai prestatori interessati, con l'esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno non ancora erogate.

Il beneficio è cumulabile con quello previsto dall'art.17 della legge 49/1985 (Legge Marcora: l'art. 17 favorisce la partecipazione a cooperative attraverso un fondo di rotazione a carattere permanente presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione).

Per la definizione delle concrete misure di attuazione dell'intervento è prevista l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto interministeriale.

Per un approfondimento sull'argomento si rinvia alla lettura dei documenti ai seguenti indirizzi web:

<http://www.dplmodena.it/massi/DL78-09Chiarimenti.pdf>

<http://www.dplmodena.it/massi/anticipazione%20Cig.pdf>

Progetto	Anticipazione in un'unica soluzione dell'indennità di reddito per avviare una propria attività di lavoro autonomo e imprenditoriale			
Attuatori	Lavoratori e INPS	Michelino De Carlo		0431 386420
Responsabile	INPS	Rocco Lauria	rocco.lauria@inps.it	

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 6

Sostegno alla creazione di imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi (intervento ex Legge Marcora)

PREMESSA

La Legge 27 febbraio 1985 n. 49 (Legge Marcora) ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali, che concede contributi a fondo perduto in favore di società finanziarie promosse dal movimento cooperativo per l'occupazione. Queste società, a loro volta, erogano finanziamenti, agevolazioni finanziarie e partecipano al capitale sociale con quote di minoranza di cooperative di produzione e lavoro che siano costituite:

- 1) da lavoratori in cassa integrazione guadagni;
- 2) da dipendenti di aziende in crisi o sottoposte procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione controllata, ecc.;
- 3) da lavoratori licenziati per cessazione dell'attività produttiva o per riduzione del personale;
- 4) da lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari e che intendano rilevarle (Legge 236 del 1993);
- 5) da lavoratori dipendenti di enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali (decreto legge 232/1995).

Le cooperative devono operare nei comparti produzione lavoro, distribuzione commerciale, turismo, servizi, mentre sono escluse le cooperative di abitazione. Possono accedere ai benefici: le cooperative, le piccole società cooperative e le cooperative sociali appartenenti al settore della produzione e lavoro che siano ispirate ai principi di mutualità e costituite da non più di tre anni dalla richiesta di partecipazione.

I SOGGETTI

A favore di questa forma di cooperazione intervengono:

- 1) la Compagnia finanziaria industriale (CFI), attraverso il Fondo di cui sopra:
 - nel capitale di rischio tramite apporto di capitale in veste di socio finanziatore di minoranza;
 - attraverso finanziamenti tramite la forma del prestito, del prestito partecipativo, delle obbligazioni convertibili, delle fidejussioni, del leasing immobiliare;
- 2) il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper (ex Legge Marcora), che eroga finanziamenti agevolati alle cooperative al fine di:
 - aumentare la produttività e l'occupazione, mediante l'incremento o l'ammodernamento dei mezzi di produzione o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi;
 - valorizzare i prodotti al fine di una maggiore competitività sul mercato, anche mediante il miglioramento della qualità;
 - razionalizzare il sistema distributivo per l'adeguamento alle nuove esigenze del commercio;
 - ristrutturare l'impresa attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti incluso, se necessario, il trasferimento dello stabilimento o della sede;
 - riconvertire l'insieme delle produzioni o delle attività appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modifica dei cicli produttivi o degli impianti;
 - sostituire le passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti stessi;
- 3) il Consorzio Regionale Garanzia Fidi Scarl - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) che opera livello regionale e interviene in favore delle cooperative con:
 - concessione di garanzie fidejussorie su affidamenti bancari a breve, medio e lungo termine;
 - concessione di garanzie fidejussorie su interventi di locazione finanziari (leasing);
 - partecipazione al capitale sociale delle imprese cooperative in veste di socio sovventore;
 - concessione di finanziamenti diretti;
 - concessione di contributi a fondo perduto per acquisizione di servizi di consulenza e assistenza tecnica;
 - assistenza e consulenza finanziaria.

Inoltre Finreco gestisce: a) il Fondo mutualistico regionale previsto ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 28/1999 e rivolto alle imprese cooperative non aderenti alle associazioni cooperative; b) il Fondo etico di rotazione per lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione sociale di tipo B su mandato della Provincia di Udine.

Gli interventi della finanziaria nazionale (CFI) e di quella regionale (Finreco) si aggiungono ad altri due provvedimenti nazionali che agevolano i lavoratori nell'avvio di nuove imprese cooperative:

- 1) art. 16, comma 1 della Legge 223/1991: prevede l'anticipazione in un'unica soluzione dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore a seguito di licenziamento per crisi aziendale. Tale anticipazione andrà a costituire il capitale sociale della cooperativa.
- 2) DL 78/2009: prevede un analogo intervento con l'anticipazione per la stessa finalità del trattamento di CIG.

INFORMAZIONI

Per informazioni rivolgersi ai seguenti soggetti:

- 1) **Finreco**. Via Zanon, 16 - 33100 Udine. Telefono: 0432 502130; fax: 0432 503731; e-mail: stefano.bonera@finreco.it (referente: Stefano Bonera);
- 2) **Legacoop Fvg**. Via Cernazai, 8 - 33100 Udine. Telefono: 0432 299214; fax: 0432 299218; e-mail: bunellod@fvg.legacoop.it (referente: Duilio Bunello);
- 3) **Confcooperative FVG**. Via Marsala, 66 - 33100 Udine. Telefono: 0432 600546; fax: 0432 526963; e-mail: tania.vescul@confcoop.it (referente: Monica Vescul);
- 4) **Agci FVG**. Via Moro, 22 - 33100 Udine. Telefono: 0432 294850; fax: 0432 511064; e-mail: federazione@agci.fvg.it (referente: Marco Paschetto);
- 5) **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**. Via Vicenza, 5A - 00185 Roma. Telefono: 06 4440284; fax: 06 4451766; e-mail: info@cfi.it (referente: Carla Strani).

Progetto	Sostegno alla creazione di imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi (intervento ex Legge Marcora)			
Attuatori	Finreco	Stefano Bonera	stefano.bonera@finreco.it	0432 502130
	Legacoop Fvg	Duilio Bunello	bunellod@fvg.legacoop.it	0432 299214
	Confcooperative Fvg	Tania Vescul	tania.vescul@confcoop.it	0432 600546
	Agci Fvg	Marco Paschetto	federazione@agci.fvg.it	0432 294850
	CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Carla Strani	info@cfi.it	06 4440284
Responsabile	Regione FVG - Agenzia Regionale del Lavoro	Domenico Tranquilli	domenico.tranquilli@agelav.fvg.it	040 3775273

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 7

Agevolazioni contributive a favore delle imprese che assumono personale dirigenziale privo di occupazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, L. 226/1997 («Interventi urgenti per l'economia»)

PREMESSA

È attualmente in fase di predisposizione presso la Direzione centrale del Lavoro, Università e Ricerca della Regione FVG il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, n. 266 («Interventi urgenti per l'economia») a favore delle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato personale dirigenziale privo di occupazione, anche in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 («Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»).

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione prevista dall'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, n. 266 consiste nella riduzione del 50% dei contributi complessivamente dovuti agli enti di previdenza pubblici per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione da parte di imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti. La riduzione non può comunque superare i 12 mesi. L'agevolazione compete sia sulle quote a carico sia del datore di lavoro e sia del dirigente, riferite alla parte previdenziale e assistenziale con reclusione delle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di esattori. Il beneficio si realizza mediante conguaglio con i contributi che le imprese assumentarie versano mensilmente all'INPS e annualmente all'INAIL. L'agevolazione contributiva non può superare, per ciascun dirigente assunto, il tetto massimo di 20.000 euro.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni contributive le imprese e i loro consorzi e le cooperative e i loro consorzi. Per beneficiare dei contributi le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- 2) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- 3) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per cui è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
- 4) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- 5) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 223/1991 («Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro») e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento;
- 6) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della Legge 142/2001 («Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»).

Il regolamento contenente le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'ammissione al contributo sono in corso di definizione.

Progetto	Agevolazioni contributive a favore delle imprese che assumono personale dirigenziale privo di occupazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, n. 266 («Interventi urgenti per l'economia»)		
Attuatori	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca - Servizio delle Professioni		
	INPS regionale e INAIL regionale		
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca - Servizio delle Professioni		040 3775099

AZIONE 4

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE O COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI, DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI IN MATERIE TECNICHE E SCIENTIFICHE NONCHÉ PER L'AVVIO DI LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE

PROGETTO 8

Incentivi per l'assunzione di soggetti disabili

PREMESSA

In attuazione dei principi della Legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla Legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in accordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

In quest'ottica, l'Amministrazione regionale ha in corso di elaborazione e approvazione un regolamento finalizzato a favorire l'inserimento al lavoro delle persone disabili, il reinserimento di lavoratori disabili fuoriusciti da aziende in crisi e l'assunzione di disabili che hanno lavorato presso le cooperative sociali nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

AZIONI FINANZIABILI

Gli incentivi sosterranno in particolare le seguenti azioni:

- 1) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti con percentuale di disabilità compresa tra l'80% e il 100%;
- 2) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti con percentuale di disabilità compresa tra il 67% e il 79%;
- 3) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 («Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»), non inferiore ai 18 mesi, anche parziale, di soggetti con percentuale di disabilità compresa tra l'80% e il 100%;

- 4) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 368/2001, non inferiore ai 18 mesi, anche parziale, di soggetti con percentuale di disabilità compresa tra il 67% e il 79%;
- 5) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti affetti da disabilità psichica, a prescindere dalla percentuale di disabilità;
- 6) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 368/2001, non inferiore a 18 mesi, anche parziale, di soggetti affetti da disabilità psichica, a prescindere dalla percentuale di disabilità;
- 7) le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti disabili che abbiano età uguale o superiore ai 45 anni, a prescindere dalla percentuale di disabilità;
- 8) le assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 368/2001, non inferiore a 18 mesi, anche parziale, di soggetti disabili di età uguale o superiore ai 45 anni, a prescindere dalla percentuale di disabilità.

RISORSE, PERCETTORI E DESTINATARI

Potranno percepire gli incentivi i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi della Legge 68/1999, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) se imprese, iscrizione al Registro delle imprese di una delle province della regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- 2) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, iscrizione al Registro regionale delle cooperative;
- 3) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
- 4) se imprese artigiane, iscrizione anche all'Albo delle imprese artigiane.

Le assunzioni non dovranno riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, di altri lavoratori disabili, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati; e non dovranno riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

I destinatari degli incentivi saranno le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 68/1999.

Le risorse finanziarie saranno trasferite dalla Regione alle Province nel loro ruolo di organismi intermedi.

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

L'ammontare degli incentivi varierà da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 12.000 euro per ciascuna assunzione, a seconda della tipologia di disabilità e di contratto di cui al relativo paragrafo (*Azioni finanziabili*).

Gli importi, nel caso di contratti a tempo parziale, saranno ridotti proporzionalmente all'orario effettivamente svolto e saranno elevati di 3.000 euro, non cumulabili tra loro, qualora l'assunzione riguardi donne, lavoratori fuoriusciti da aziende rientranti nelle crisi dichiarate ai sensi della Legge regionale 18/2009, soggetti disabili che hanno lavorato presso le cooperative sociali nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 o lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi. Gli importi degli incentivi non dovranno superare il 75% del costo salariale annuo lordo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro.

DOMANDE

Le domande per la concessione degli incentivi saranno presentate alla Provincia competente anteriormente all'assunzione, a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Le domande di contributo saranno istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione. Verificata la sussistenza dei requisiti, le Province comunicheranno al beneficiario la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Ai fini dell'erogazione, il soggetto percettore dovrà stipulare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il contratto di lavoro.

Progetto	Incentivi per l'assunzione di soggetti disabili			
Beneficiari	Imprese soggette agli obblighi della L. 68/1999 (percettori) e persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 2, della L. 68/1999 (destinatari)			
Attuatori	Provincia Trieste	Pierpaolo Olla	pierpaolo.olla@provincia.trieste.it	040 3798421
	Provincia Udine	Francesco Pecile	francesco.pecile@provincia.udine.it	0432 279865
	Provincia Pordenone	Caterina Zoratti	zoratti@provincia.pordenone.it	0434 231357
	Provincia Gorizia	Elena Ciancia	ciancia.elena@provincia.gorizia.it	0481 385248
	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca			
Responsabile	Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca			

AZIONE 5

TIROCINI FORMATIVI E LAVORI SOCIALMENTE UTILI

PROGETTO 1

Lavori socialmente utili promossi dagli enti pubblici che coinvolgono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali

PREMESSA

Per lavori socialmente utili, disciplinati dal decreto legislativo 468/1997, si intendono tutte quelle attività che l'Amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità della vita, dell'ambiente, degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità dei servizi offerti.

BENEFICIARI E PRESTAZIONI

Beneficiari degli interventi sono le Amministrazioni dello Stato e i loro uffici periferici, le istituzioni scolastiche ed educative, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, gli enti previdenziali e assistenziali, gli enti pubblici non economici, le Amministrazioni e le Aziende del SSN, ecc.

I lavoratori interessati sono i titolari del trattamento di CIGS, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale, e sono residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del CPI dove si svolgono le prestazioni dei lavori socialmente utili.

Le prestazioni di lavoro socialmente utile non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e Amministrazione pubblica, né implicano la sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità, e non possono superare la durata dell'ammortizzatore percepito dal lavoratore.

Inoltre, se hanno una durata di 20 ore settimanali non sono retribuite, mentre lo sono, a carico dell'ente utilizzatore, quelle con durata superiore.

L'INTERVENTO REGIONALE

L'intervento regionale (si veda il regolamento emanato con DPRReg 206/2009 pubblicato sul BUR n. 30 del 29 luglio 2009) prevede il sostegno alle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di LSU mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali attraverso la copertura dell'80% delle spese per le prestazioni con durata superiore alle 20 ore settimanali e l'erogazione di un beneficio forfettario di 200 euro per lavoratore per le spese assicurative e di trasporto.

La domanda di contributo è presentata al Servizio Lavoro della Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per visionare la normativa e scaricare la modulistica si segnalano i seguenti indirizzi web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/utility/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/GEN/AGENZIALAVORO/FOGLIA88/>

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA31/>

Per quanto attiene alle procedure per l'individuazione dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali da avviare in progetti socialmente utili si rinvia all'indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT2/ARG5/FOGLIA33/>

LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA REGIONALE 2010

Il DPR 336/2009 ha apportato modifiche al precedente regolamento emanato con DPR 206/2009, prevedendo fra l'altro che la domanda di contributo dovesse essere inviata alla Regione FVG entro il termine perentorio del 31 dicembre 2009.

La Finanziaria regionale 2010 ribadisce che l'Amministrazione regionale sosterrà l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche. I requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime, saranno determinati con un regolamento apposito.

Progetto	Lavori socialmente utili promossi dagli enti pubblici che coinvolgono lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga			
Attuatori	Pubbliche Amministrazioni			
	Agenzia Regionale del Lavoro	Ariella Gliozzo	ariella.gliozzo@agelav.fvg.it	040 3775127
	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca			
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Chiaretta Spangaro	servizio.lavoro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 5 TIROCINI FORMATIVI E LAVORI SOCIALMENTE UTILI

PROGETTO 2 Sostegno al reddito di lavoratori in CIGS impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni dell'Abruzzo terremotato

PREMESSA

Il progetto, di cui all'articolo 5 della Legge regionale 8/2009, si considera esaurito in virtù della cessazione dei massimi livelli di emergenza nelle aree colpite da sisma in Abruzzo. Si ritiene tuttavia opportuno citare l'esperienza a titolo esemplificativo.

L'INTERVENTO

L'intervento prevedeva la concessione di un contributo a quei lavoratori sospesi da imprese, aventi sede nel territorio regionale e con ricorso alla cassa integrazione, disposti a recarsi volontariamente, per un periodo non superiore ai quattro mesi, a svolgere, sotto il coordinamento della Protezione civile della Regione, attività di soccorso alla popolazione delle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile scorso. L'individuazione dei lavoratori avveniva sulla base di specifici accordi aziendali sottoscritti, oltre che dagli interessati, dall'impresa che li ha sospesi.

Il contributo aveva, per il periodo di svolgimento dell'attività solidaristica, un ammontare pari alla metà della differenza tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro che ha operato la sospensione e l'importo del trattamento di integrazione salariale spettante.

La concessione del contributo medesimo era possibile a condizione che gli accordi aziendali di cui sopra prevedessero espressamente il versamento diretto da parte dell'impresa ai lavoratori interessati dell'ulteriore metà della differenza.

Progetto	Lavori socialmente utili in favore della ricostruzione dell'Abruzzo terremotato attraverso il sostegno al reddito di lavoratori CIGS impegnati come volontari			
Attuatori	Protezione civile regionale			
	Imprese			
	Lavoratori interessati			
	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it	
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Chiaretta Spangaro	servizio.lavoro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 5 TIROCINI FORMATIVI E LAVORI SOCIALMENTE UTILI

PROGETTO 3 Tirocini formativi

LA PREVISIONE DELL'ISTITUTO DA PARTE DELLA FINANZIARIA REGIONALE 2010

La Legge finanziaria regionale 2010, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ha inteso promuovere e incentivare i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.

La Regione, a tale fine, elaborerà un proprio regolamento nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

In particolare, la Regione disciplinerà i tirocini estivi di orientamento e ne sosterrà la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

AZIONE 6

PROGETTI «WELFARE TO WORK» E «ARCO»

PROGETTO 1

Progetto «Welfare to Work»

PREMESSA

Questo progetto segue il programma PARI, acronimo di «Programma di Azioni di Re-Impiego», che ha preso il via nella primavera del 2005 affidato per l'esecuzione a Italia Lavoro.

Il nuovo progetto «Welfare to Work» è stato ricondotto alla progettazione a valere sul Fondo Sociale Europeo integrata da risorse del Fondo per l'occupazione, secondo le linee già sperimentate con il programma PARI.

LE LINEE DI LAVORO DELLA NUOVA PROGETTAZIONE

La nuova progettazione prevede quattro linee di lavoro:

- 1) lo sviluppo e il consolidamento della governance delle politiche del lavoro, attraverso il supporto al Ministero del Lavoro e l'assistenza tecnica alla Regioni nel potenziamento della governance, sia su scale regionale e sia nazionale;
- 2) la progettazione e la gestione di azioni di reimpiego rivolte a specifici target di lavoratori, attraverso il supporto alle Regioni nella progettazione degli interventi di «Welfare to Work» con fondi nazionali e internazionali, e l'assistenza alla Regioni, alle Province e ai servizi per il lavoro nella gestione e nell'attuazione delle azioni;
- 3) il potenziamento e la qualificazione dei servizi pubblici e privati del lavoro, attraverso l'elaborazione e l'implementazione di piani organizzativi dei servizi e il trasferimento di metodologie e strumenti per il reimpiego di specifici target;
- 4) il monitoraggio dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e l'assistenza alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, attraverso il supporto alla predisposizione e all'implementazione di strumenti e sistemi per la condivisione di dati sui lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e l'assistenza ai Tavoli di concessione degli ammortizzatori sociali nazionali e regionali.

La fase di progettazione a livello regionale è attualmente in corso.

Per un approfondimento si segnala la pagina web:

[http://www.italialavoro.it/wps/portal!/ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssyoxPLMnMzovM0Y_QjzKLd4wPcwbJgFmO-pHllgbxCIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQCgfvyl/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0FfVku!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/PARI/Azioni/Azioni%20per%20il%20Reimpiego%20\(Welfare%20to%20Work\)](http://www.italialavoro.it/wps/portal!/ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssyoxPLMnMzovM0Y_QjzKLd4wPcwbJgFmO-pHllgbxCIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQCgfvyl/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0FfVku!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/PARI/Azioni/Azioni%20per%20il%20Reimpiego%20(Welfare%20to%20Work))

Progetto	Il progetto Welfare to Work			
Attuatori	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Raffaella Moliterni	raffaella.moliterni@regione.fvg.it	
	Province			
	Italia Lavoro	Franco Todero	ftodero@italialavoro.it	
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Chiaretta Spangaro	servizio.lavoro@regione.fvg.it	040 3775133
	Italia Lavoro	Franco Chiamonte	fchiamonte@italialavoro.it	335 7850266

AZIONE 6

PROGETTI «WELFARE TO WORK» E «ARCO»

PROGETTO 2

Progetto «Arco»

PREMESSA

Il progetto «Arco» si inserisce nelle attività di Italia Lavoro finalizzate a sostenere l'occupazione e la tutela di soggetti che hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro attraverso progetti innovativi, in grado di coniugare l'azione occupazionale con interventi in favore del territorio costiero e di quello confinario e montano. In particolare, la filiera della nautica comprende i territori dei comuni ricompresi nella competenza dei centri per l'impiego di Trieste, Monfalcone, Cervignano del Friuli e Latisana, mentre la filiera delle produzioni alimentari tipiche comprende i territori dei comuni ricompresi nella competenza dei centri per l'impiego di Trieste, Monfalcone, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarcento, Gemona, Pontebba, Tolmezzo, Spilimbergo e Maniago.

ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento si articola in contributi per favorire le assunzioni, benefici per favorire la formazione dei lavoratori e servizi di consulenza specialistica all'impresa.

Il progetto prevede:

- 1) dal punto di vista degli incentivi:
 - 5.000 euro per assunzione a tempo indeterminato;
 - 3.750 euro per assunzione a tempo indeterminato a part-time (30 ore);
 - 3.000 euro per assunzione a tempo indeterminato a part-time (24 ore);
 - 3.500 euro per assunzione contratti di apprendistato;
 - 5.000 euro per assistenza tecnica alle imprese;

- 2) dal versante della formazione:
 - sostegno alla partecipazione a percorsi formativi successivi all'assunzione tramite l'erogazione di un voucher corrispondente a 40 ore di formazione professionale da utilizzare a cura dell'impresa presso gli organismi di formazione accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L'intervento regionale inoltre si propone di valorizzare la consulenza specialistica intesa come strumento strategico per lo sviluppo di un piano d'impresa sia nella dimensione del mercato e sia nella dimensione occupazionale. L'obiettivo è quello di coinvolgere 160 lavoratori da assumere (80 nel settore della nautica e 80 nel settore alimentare) e di sviluppare 10 nuove realtà produttive.

La fase di progettazione a livello regionale è attualmente in corso.

Progetto	Progetto Arco			
Attuatori	Associazioni imprenditoriali			
	Imprese			
	Italia Lavoro	Alessia Bò	abo@italialavoro.it	347 1178263
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Chiaretta Spangaro	servizio.lavoro@regione.fvg.it	040 3775133
	Italia Lavoro	Franco Chiamonte	fchiamonte@italialavoro.it	335 7850266

AZIONE 7

AZIONI PER LA CONCILIAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 1

Servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei familiari sono presenti minori, anziani o disabili

PREMESSA

Gli interventi sono previsti dal comma 8, art. 7, della Legge regionale 12/2006 per l'attuazione del quale è stato emanato un apposito regolamento consultabile all'indirizzo web:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0120-2009.pdf

L'intervento prevede la redazione di un bando pubblico emesso dal Servizio Pari opportunità e Politiche giovanili della Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia, che per l'anno 2009 ha già avuto scadenza, ma che qui si riporta a titolo esemplificativo.

IL BANDO 2009

Il bando relativo al 2009 prevedeva la concessione e l'erogazione di contributi per progetti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche in collaborazione con associazioni senza fine di lucro e con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, finalizzati allo sviluppo delle politiche di conciliazione attraverso la fornitura di specifici servizi.

Come destinatarie dirette dei servizi erano individuate:

- 1) le donne in mobilità o in cassa integrazione;
- 2) le collaboratrici a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 276/2003 e successive modifiche, che hanno perso il posto di lavoro;
- 3) le lavoratrici autonome, il cui volume d'affari, riferito all'anno 2008, non superi l'importo di 30.000 euro e abbia subito nel primo semestre del 2009 una diminuzione di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2008, da attestarsi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per le ulteriori indicazioni contenute nel bando, quali la durata e l'entità del contributo, è possibile fare riferimento al seguente indirizzo web:

[http://www.pariopportunitafvg.it/public/documenti/Conc%20crisi%20av%2009\(1\).pdf](http://www.pariopportunitafvg.it/public/documenti/Conc%20crisi%20av%2009(1).pdf)

Si segnala che per la visione di bandi sulla materia si può fare riferimento ai seguenti indirizzi web:
http://www.regione.fvg.it/rafv/utility/servizio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avisi/
<http://www.pariopportunitafvg.it/bandi.php>

Progetto	Servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei familiari sono presenti minori, anziani o disabili			
Beneficiari	Collaboratrici a progetto			
	Lavoratrici autonome			
Attuatori	Regione FVG - Servizio regionale P.O.	Letizia Giorgilli	letizia.giorgilli@regione.fvg.it	040 3772051
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca - Servizio Pari opportunità	Terzo Unterweger Viani	terzo.unterweger-viani@regione.fvg.it	040 3775144

AZIONE 7

AZIONI PER LA CONCILIAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 2

Azioni volte all'incremento delle opportunità di qualificazione e riqualificazione delle donne

PREMESSA

Gli interventi sono previsti dal comma 8, art. 7, della Legge regionale 12/2006 per l'attuazione del quale si deve fare riferimento al regolamento consultabile all'indirizzo web:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0330-2007.pdf

L'intervento prevede la redazione di un bando pubblico emesso dal Servizio Pari opportunità e Politiche giovanili della Direzione centrale Lavoro, Università Ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia che, per l'anno 2009, ha già avuto scadenza, ma che qui si riporta a titolo esemplificativo.

IL BANDO 2009

Il bando relativo all'anno 2009 prevedeva la concessione e l'erogazione di contributi a progetti finalizzati degli enti locali della regione finalizzati a favorire l'incremento delle opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne, con particolare attenzione nei confronti di coloro che, a seguito degli effetti della crisi economica, si trovano in situazioni di disagio lavorativo. La durata del progetto non poteva superare i 12 mesi. Il contributo regionale non superiore ai 50.000 euro veniva concesso fino alla misura massima del 90% del costo complessivo ammesso (IVA e ogni altro onere inclusi).

Lo stesso bando individua le voci di spesa ammesse e i criteri di valutazione delle domande.

Per la visione del bando si rimanda all'indirizzo web:

<http://www.pariopportunitafvg.it/public/documenti/Bandocrpo2009.pdf>

Si segnala che per la visione di bandi sulla materia si può fare riferimento ai seguenti indirizzi web:

http://www.regione.fvg.it/rafv/utility/servizio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/

<http://www.pariopportunitafvg.it/bandi.php>

Progetto	Azioni positive volte all'incremento delle opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione delle donne			
Beneficiari	Donne in difficoltà lavorativa			
	Enti locali (beneficiari intermedi)			
Attuatori	Regione FVG - Servizio regionale P.O.	Letizia Giorgilli	letizia.giorgilli@regione.fvg.it	040 3772051
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca - Servizio Pari opportunità	Terzo Unterweger Viani	terzo.unterweger-viani@regione.fvg.it	040 3775144

AZIONE 7

AZIONI PER LA CONCILIAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 3

Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari

PREMESSA

Si tratta di un intervento innovativo a favore delle imprese allo scopo di diffondere la conoscenza dei principali finanziamenti nazionali previsti per i progetti di conciliazione in azienda e di promuovere e incentivare la sperimentazione dei progetti di flessibilizzazione «family friendly».

L'INTERVENTO

L'articolazione dell'intervento può essere così sintetizzata:

- 1) costituzione di un Comitato tecnico di cui fanno parte: la Rete delle Consigliere di Parità, la Direzione centrale Lavoro (Servizi: Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili), l'Agenzia Regionale del Lavoro, uno o più esperti esterni con provata esperienza a valenza regionale o nazionale;
- 2) individuazione e attivazione di una lista di esperti che affiancheranno la Rete delle Consigliere di Parità negli interventi rivolti alle imprese, sia per quanto riguarda la progettazione delle azioni positive, sia per quanto riguarda la loro realizzazione;
- 3) campagna di promozione dell'iniziativa rivolta a un target di aziende, parti sociali, consulenti, enti di formazione e realizzazione di un ciclo di almeno 4 o più incontri tecnici che avranno lo scopo di coinvolgere imprese, categorie, parti sociali, consulenti, enti di formazione;
- 4) realizzazione di un'indagine che coinvolga un ampio campione di imprese in regione per capire quale sia il livello di conoscenza dei finanziamenti e dell'intervento attivato. Tale campione costituirà il primo panel di una rilevazione che potrebbe anch'essa diventare di sistema e consenta di monitorare se vi sono cambiamenti in atto e dare vita così a un osservatorio sulla conciliazione nelle imprese;
- 5) predisposizione e lancio di due avvisi di evidenza pubblica, di cui il primo rivolto alle aziende regionali interessate ad accedere alle risorse di cui all'articolo 9 della legge 53/2000 tramite una consulenza tecnica gratuita di supporto alla progettazione, ed il secondo (sotto forma di bando) finalizzato alla realizzazione e alla sperimentazione di azioni finalizzate a introdurre, con il consenso dei destinatari e delle organizzazioni sindacali territoriali o aziendali, misure flessibili da parte di imprese a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che, intervenendo sulla struttura organizzativa del lavoro e degli orari, favoriscano la conciliazione fra responsabilità di lavoro e responsabilità familiari e incoraggino la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Il bando viene finanziato con fondi europei e della Direzione regionale Lavoro;
- 6) attivazione dei progetti e contestuale monitoraggio della sperimentazione sia per verificare l'aderenza progettazione/realizzazione, ma soprattutto per ricavare elementi utili per una calibratura dell'azione e la successiva messa a sistema;

- 7) conclusione della sperimentazione e valutazione ex post utile per la misurazione dei risultati ottenuti, allo scopo di valutare i punti di forza e di debolezza in vista di una messa a sistema della sperimentazione.

Le iniziative progettuali dovranno prevedere, possibilmente, la definizione di un modello trasferibile; prevedere soluzioni legate alla flessibilizzazione oraria e organizzativa; l'introduzione e la sperimentazione di servizi di conciliazione dei tempi; l'acquisto in outsourcing dei servizi di conciliazione e di altri servizi socio-assistenziali. In ogni caso dovranno dimostrare di essere sostenibili anche a fine progetto e di incidere significativamente sull'organizzazione del lavoro, anche in termini di valorizzazione e promozione della risorsa femminile e dovranno contenere elementi evidenti di innovazione. Le proposte progettuali dovranno inoltre indicare gli elementi di coerenza con le finalità della Legge 53/2000 e specificare, con opportuna documentazione, se e quando il progetto è già stato presentato anche al Ministero del Lavoro.

Il budget previsto attualmente assomma a 420.000 euro di cui:

- 1) 100.000 euro dal capitolo in capo al Servizio Lavoro della Direzione Lavoro, Università e Ricerca;
- 2) 250.000 euro dal FSE, in capo al Servizio Gestione interventi per il sistema formativo della Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura;
- 3) 70.000 euro del Fondo della Consigliera regionale di Parità del Friuli Venezia Giulia.

La delibera giuntale di approvazione dell'azione è disponibile al seguente indirizzo web:

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereinternet/documenti/DGR1478_7_2_09_9_23_52_AM.pdf

Progetto	Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari			
Beneficiari	Imprese regionali (beneficiari intermedi)			
	Consulenti di conciliazione (beneficiari intermedi)			
Attuatori (Regione FVG)	Servizio Lavoro			
	Servizio Interventi formativi			
	Consigliera regionale di Parità	Maria Grazia Vendrame	cons.par@regione.fvg.it	040 3775150
	Agenzia Regionale del Lavoro	Chiara Cristini	chiara.cristini@agelav.fvg.it	0432 555890
	Servizio regionale P.O.	Letizia Giorgilli	letizia.giorgilli@regione.fvg.it	040 3772051
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca - Servizio Pari opportunità	Terzo Unterweger Viani	terzo.unterweger-viani@regione.fvg.it	040 3775144

AZIONE 7 AZIONI PER LA CONCILIAZIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 4 Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari in favore di professionisti tramite la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.r. 13/2004

PREMESSA

L'intervento è previsto dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 («Interventi in materia di professioni») e prevede interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

L'INTERVENTO

Per l'attuazione degli interventi, il 17 settembre 2009 la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, un nuovo regolamento, ora al vaglio della Commissione consiliare, che prevede la concessione di contributi a favore di professionisti, donne e uomini, che hanno la necessità di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità. Possono accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione i professionisti (iscritti a ordini, collegi, associazioni) che siano residenti in Friuli Venezia Giulia e svolgano un'attività individuale in uno studio o in una struttura stabile con sede in regione. Gli interventi che la Regione finanzia sono quelli finalizzati alla promozione di un'organizzazione del lavoro in grado di favorire la conciliazione e la condivisione delle responsabilità di cura per un massimo di 12 mesi frazionabili nel tempo.

In pratica, vengono così supportati la sostituzione del o della professionista, il servizio di custodia socio-educativa, i servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi e quelli a favore dei minori con handicap grave. La sostituzione viene sostenuta in presenza di figli minori sino a 8 anni; il servizio di custodia socio-educativa prevede un massimo di 4 bambini con un orario che va da un minimo di 2 a un massimo di 10 ore. Per l'intervento di sostituzione il contributo, erogato sino a un massimo di 35 mila euro, è pari al 50% del compenso del professionista sostituito. Al 50-70% delle spese mensilmente sostenute è rapportato invece il contributo per l'intervento di custodia socio-educativa, con finanziamenti che vanno dai 200 euro mensili per i servizi ricreativi estivi ai 1.000 euro al mese in caso di servizi domiciliari a favore di minori con handicap grave.

Progetto	Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari in favore di professionisti tramite la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale n. 13/2004			
Attuatori	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca - Servizio Pari opportunità			
Responsabile	Regione FVG - Consigliera regionale di Parità	Maria Grazia Vendrame	cons.par@regione.fvg.it	040 3775150

AZIONE 8 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

PROGETTO 1 Incentivi a sostegno dei contratti di solidarietà difensivi

PREMESSA

Attualmente esistono due tipologie di contratti di solidarietà:

- 1) di tipo A, applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS (L. 863/1984);
- 2) di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane e in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.

Per i contratti di solidarietà di tipo A, la Legge 863/1984 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario per evitare il licenziamento degli esuberanti. L'ammontare del trattamento di integrazione è pari al 60% (aumentato all'80% dal DL 78/2009) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario concordata. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 24 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi, che salgono a 36 mesi per le regioni del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda i contratti di tipo B, con la legge 236/1993 è stato esteso l'istituto del contratto di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione. La norma in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà, al quale venga ridotto l'orario, la possibilità di beneficiare di un contributo che è pari al 25% della retribuzione persa ed è corrisposto in eguale misura anche all'azienda. Il contratto non può superare i 24 mesi.

Entrambe le tipologie di contratto (A e B) possono essere di carattere difensivo, nel caso in cui intendano evitare il licenziamento, o espansivo, se finalizzate a incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato. Per i contratti di solidarietà di tipo A la domanda di integrazione salariale è presentata al Ministero del Lavoro (Direzione generale degli ammortizzatori sociali), che con proprio decreto dispone la concessione dell'integrazione salariale. Per i contratti di solidarietà di tipo B la domanda è presentata alla Direzione provinciale del lavoro (Servizio ispettivo), che la verifica e la inoltra al Ministero del Lavoro, che con proprio decreto dispone l'ammissione al contributo di solidarietà.

L'INTERVENTO REGIONALE

L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 11/2009 («Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»), è autorizzata a sostenere le imprese, o loro unità locali, che, con

decorrenza 1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale e coinvolti nella conseguente riduzione di orario.

La domanda è presentata alla Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca (Servizio lavoro) della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo di dodici mesi.

Il contributo è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo A:

- 1) per la quota del 40% a titolo di sostegno all'impresa, fino a un massimo di 100.000 euro;
- 2) per la quota del 60% a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

Il contributo è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo B:

- 1) per la quota del 20% a titolo di sostegno all'impresa, fino a un massimo di 100.000 euro;
- 2) per la quota del 80% a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

La quota del contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai medesimi lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi. La quota di contributo non ha natura di retribuzione.

La misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono determinati con regolamento regionale, approvato con DGR 1876/2009, consultabile all'indirizzo web:

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereinternet/documenti/DGR1876_8_17_09_11_25_01_AM.pdf

Progetto	Incentivi a sostegno dei contratti di solidarietà difensivi			
Attuatori	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it	
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Chiaretta Spangaro	servizio.lavoro@regione.fvg.it	040 3775133

AZIONE 9

SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE

PROGETTO 1

Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

PREMESSA

La Legge regionale 18/2005 prevede, al Capo III, interventi per la previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale al fine di:

- 1) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte, quali le donne e le persone di età superiore ai 45 anni;
- 2) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
- 3) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
- 4) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.

I PIANI DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la definizione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale (da ora in poi, Piano), che viene adottato attraverso una procedura che prevede il concorso delle parti sociali e che si svolge nelle seguenti fasi:

- 1) segnalazione della situazione di grave difficoltà occupazionale da parte delle parti sociali o degli enti locali (solitamente Province) o, ancora, direttamente d'ufficio dall'Assessore al Lavoro;
- 2) convocazione del Tavolo di concertazione da parte dell'Assessore al Lavoro per esaminare la situazione di grave difficoltà occupazionale, presentata e decidere nel merito;
- 3) a seguito delle valutazioni emerse in sede di Tavolo di concertazione, ove sia stata individuata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà occupazionale, l'Assessore al Lavoro adotta un provvedimento che dichiara formalmente lo stato di grave difficoltà occupazionale, affidando, a seconda della dimensione territoriale della situazione, regionale o provinciale, rispettivamente all'Agenzia Regionale del Lavoro o alla Provincia interessata, l'elaborazione del Piano;
- 4) delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano che diventa così concretamente operativo.

L'Agenzia Regionale del Lavoro predispone i Piani che interessano l'intero territorio regionale e, nella predisposizione dei Piani di livello provinciale, è chiamata a svolgere un'opera di consulenza attiva nei

confronti delle Province interessate. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale contiene:

- 1) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
- 2) azioni dirette al sostegno dei lavoratori con strumenti che vanno dal sostegno al reddito, all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati;
- 3) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale, nonché ulteriori misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali;
- 4) eventuali modalità di partecipazione delle imprese e degli enti locali ai progetti.

Per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori, anche attraverso azioni finalizzate allo sviluppo di neo-imprenditoria, ogni piano di gestione delle situazioni di grave crisi occupazionale fa riferimento agli strumenti messi a disposizione in questa materia dal complesso normativo nazionale e regionale, che possono essere individuati in tre macro aree:

- 1) la tutela del reddito e gli ammortizzatori sociali;
- 2) il ricollocamento e le attività di accompagnamento al lavoro;
- 3) le agevolazioni alle imprese per le assunzioni.

A loro volta tali macro aree di intervento individuano diversi strumenti.

1) Tutela del reddito e ammortizzatori sociali:

- indennità di disoccupazione;
- cassa integrazione guadagni ordinaria;
- cassa integrazione guadagni straordinaria (con i provvedimenti ministeriali di CIGS);
- indennità di mobilità;
- ammortizzatori sociali in deroga.

2) Ricollocamento e attività di accompagnamento al lavoro:

- azioni di struttura che coinvolgono le attività dei centri per l'impiego;
- formazione, riqualificazione, ricollocamento;
- incentivi per la frequenza a corsi di riqualificazione;
- ricerca delle vacancy;
- programma PARI (Programma d'Azione per il Re-Impiego);
- bando Multimisura - Azione 11;
- incentivi per l'autoimprenditorialità.

3) Agevolazioni alle imprese per le assunzioni:

- agevolazioni nazionali:
 - a) assunzione di lavoratori in mobilità;
 - b) assunzione di lavoratori in CIG straordinaria per almeno 3 mesi;
 - c) lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS di lungo periodo (24 mesi);
 - d) contratti di reinserimento;
 - e) reimpiego dei dirigenti;
- agevolazioni regionali:

- a) incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale;
- b) incentivi per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale;
- c) incentivi speciali per favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Un'analisi più in dettaglio degli strumenti considerati dai piani è consultabile all'indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/utility/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/GEN/AGENZIALAVORO/FOGLIA36/>

Tutti i Piani approvati con i relativi monitoraggi (che l'Agenzia Regionale effettua per valutare l'andamento del Piano) sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/utility/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/GEN/AGENZIALAVORO/FOGLIA2/>

Progetto	Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale			
Beneficiari	Lavoratori e imprese in situazioni di grave difficoltà occupazionale			
Attuatori	Provincia Trieste	Olla Piepaolo	pierpaolo.olla@provincia.trieste.it	040 3798421
	Provincia Udine	Pecile Francesco	francesco.pecile@provincia.udine.it	0432 279865
	Provincia Pordenone	Zoratti Caterina	zoratti@provincia.pordenone.it	0434 231357
	Provincia Gorizia	Ciancia Elena	ciancia.elena@provincia.Gorizia.it	0481 385248
	Regione FVG - Agenzia Regionale del Lavoro	Gliozzo Ariella	ariella.gliozzo@regione.fvg.it	040 3775127
Responsabile	Regione Fvg - Direzione centrale Lavoro, Università, Ricerca	Chiaretta Spangaro	chiaretta.spangaro@regione.fvg.it	040 3775146

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PIANI DI FRONTEGGIAMENTO DELLE SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE (AGGIORNATO AL 31.12.2009)

Riferimento Atecofin 2003

(sono da considerare gli eventuali problemi di conversione nell'Ateco 2007)

DENOMINAZIONE DEI PIANI	APPROVAZIONE GIUNTA REGIONALE	AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
OCCHIALERIA – PROV di UDINE	Procedura non conclusa	Territorio della provincia di Udine	33.4 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE 33.40 Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche 33.40.1 ("Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni") 33.40.2 ("Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto") 33.40.3 ("Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate") 33.40.4 ("Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione") 33.40.5 ("Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche") 33.40.6 ("Riparazione di strumenti ottici e foto cinematografici")

DENOMINAZIONE DEI PIANI	APPROVAZIONE GIUNTA REGIONALE	AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
AUTOTRASPORTO	<p>DGR 2648 dd. 26.11.2009</p>	TERRITORIO REGIONALE	<p>Cod.60.24.0 ("Trasporto di merci su strada") Cod.61.10.0 ("Trasporti marittimi e costieri") Cod.63.11.2 ("Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali") Cod.63.11.3 ("Movimento merci relativo a trasporti ferroviari") Cod.63.11.4 ("Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri") Cod.63.12.1 ("Magazzini di custodia e deposito per conto terzi") Cod.63.12.2 ("Magazzini frigoriferi per conto terzi") Cod.63.21.4 ("Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)") Cod.63.22.0 ("Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua") Cod.63.40.1 ("Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali") Cod.63.40.2 ("Intermediari dei trasporti")</p>
CHIMICA	<p>DGR 1676 dd. 16.07.2009</p>	TERRITORIO REGIONALE	<p>Classe DF - 23 ("Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari") classe DG - 24 ("Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali") classe DH - 25 ("Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche") Cod.37.20.1 ("Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prima plastiche, resine sintetiche")</p>
SETTORE LEGNO E ARREDAMENTO IN PROVINCIA DI PORDENONE	<p>DGR 1329 dd. 11.06.2009</p>	Territorio della provincia di Pordenone per la durata di 2 anni (scadenza 11.06.2011)	Classi DD-20 e DN-36.1.
SETTORE METALMECCANICO IN PROVINCIA DI PORDENONE	<p>DGR 1328 dd. 11.06.2009</p>	Territorio della provincia di Pordenone per la durata di 2 anni (scadenza 11.06.2011)	<p>Classi 27, 28, 29 e 35</p> <p>Da queste vengono escluse: classe 27.10 ("Siderurgia"); classe 27.22 ("Fabbricazione di tubi d'acciaio"); categoria 35.11.1 ("Cantieri navali per costruzioni metalliche"); categoria 35.11.3 ("Cantieri di riparazioni navali")</p>
SETTORE LEGNO ARREDAMENTO IN PROVINCIA DI GORIZIA	<p>DGR 771 dd. 01.04.2009</p>	Territorio della provincia di Gorizia per la durata di 2 anni (scadenza 01.04.2011)	Classi DD-20 e DN-36.1

DENOMINAZIONE DEI PIANI	APPROVAZIONE GIUNTA REGIONALE	AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
SETTORE DELLA GOMMA PLASTICA IN PROVINCIA DI GORIZIA	DGR 3264 dd. 12.02.2009	Territorio della provincia di Gorizia per la durata di 2 anni (scadenza 12.02.2011)	Codice 24.16 ("Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie") codice 24.17 ("Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie") classe DH - 25 ("Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche") codice 37.20.1 ("Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prima plastiche, resine sintetiche")
IMPRESE DEI TERRITORI MONTANI	DGR 3264 dd. 19.12.2006	Territori dei comuni montani e parzialmente montani delle province di Udine e Pordenone come definiti dalla LR 33/2002 a cui è stato aggiunto il comune di Coseano	TUTTI I CODICI ATECOFIN 2003
SETTORE DELL'ELETTRONICA REGIONALE	DGR 3264 dd. 19.12.2006	TERRITORIO REGIONALE	Classe 30 ("Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici") classe 31 ("Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.") classe 32 ("Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni") classe 33 ("Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi")
COMMERCIO NELLE ZONE DI CONFINE	DGR 3024 dd. 07.12.2006	Territori delle province di Gorizia e Trieste	Classe 50 ("Commercio, manut. e riparaz. autoveicoli, vendita dettaglio carburante") classe 51 ("Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio") classe 52 ("Commercio al dettaglio (escl. veicoli), riparaz. beni personali e per la casa") classe 55.1 ("Alberghi") 63.30.1 ("Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator") classe 63.4 ("Attività delle altre agenzie di trasporto")
SETTORE METALMECCANICO NELLA PROVINCIA DI TRIESTE	DGR 2913 dd. 01.12.2006	Territorio della provincia di Trieste	Classi 27, 28, 29 e 35. Da queste vengono escluse: classe 27.10 ("Siderurgia"); classe 27.22 ("Fabbricazione di tubi d'acciaio"); categoria 35.11.1 ("Cantieri navali per costruzioni metalliche"); categoria 35.11.3 ("Cantieri di riparazioni navali")

DENOMINAZIONE DEI PIANI	APPROVAZIONE GIUNTA REGIONALE	AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
SANVITESE	DGR 2891 dd. 24.11.2006	Territori dei Comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola* (*inserito nel 2009)	TUTTI I CODICI ATECOFIN 2003
SETTORE METALMECCANICO NELLA PROVINCIA DI GORIZIA	DGR 2468 dd. 24.11.2006	Territorio della provincia di Gorizia	Classi 27, 28, 29 e 35. Da queste vengono escluse: classe 27.10 ("Siderurgia"); classe 27.22 ("Fabbricazione di tubi d'acciaio"); categoria 35.11.1 ("Cantieri navali per costruzioni metalliche"); categoria 35.11.3 ("Cantieri di riparazioni navali")
DISTRETTO DELLA SEDIA	DGR 2851 dd.20.10.2006	Territori dei Comuni di: Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese	Classi DD-20 e DN-36.1.
SETTORE TESSILE REGIONALE	DGR 2281 dd 29.09.2006	TERRITORIO REGIONALE	Classi 17 e 18